

GAZZETTA UFFICIALE



DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Sabato, 31 maggio 2003

SI PUBBLICA IL SABATO

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 06 85081

R E G I O N I

S O M M A R I O

REGIONE PIEMONTE

LEGGE REGIONALE 30 aprile 2002, n. 13.

Bilancio di previsione per l'anno finanziario 2002 e bilancio pluriennale per gli anni finanziari 2002-2004 Pag. 3

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 25 novembre 2002, n. 15/R.

Regolamento regionale recante: «programmazione iniziative del comitato paritetico per il settore artigiano» Pag. 3

REGIONE TRENINO-ALTO ADIGE (Provincia di Bolzano)

LEGGE PROVINCIALE 15 novembre 2002, n. 14.

Norme per la formazione di base, specialistica e continua nonché altre norme in ambito sanitario. Pag. 3

REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA

LEGGE REGIONALE 4 dicembre 2002, n. 31.

Nuove misure per il concorso della copertura assicurativa dei rischi agricoli Pag. 11

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 4 dicembre 2002, n. 0368/Pres.

Legge regionale n. 8/1999, art. 11-*bis*, comma 1. Regolamento per l'avvalimento da parte della direzione regionale del commercio, del turismo e del terziario dei centri di assistenza tecnica, dei centri di coordinamento tra gli stessi e dei consorzi garanzia fidi. Approvazione Pag. 12

REGIONE TOSCANA

LEGGE REGIONALE 20 dicembre 2002, n. 45.

Modifiche alla legge regionale 10 giugno 2002, n. 20 concernente «Calendario venatorio 2002/2003 e modifiche alla legge regionale 12 gennaio 1994, n. 3 (Recepimento della legge 11 febbraio 1992, n. 157 «Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio»)» . . . Pag. 13

LEGGE REGIONALE 24 dicembre 2002, n. 46.

Modifiche alla legge regionale 28 marzo 1996, n. 24 (Criteri per il recupero dei crediti acquisiti a seguito dell'estinzione delle obbligazioni fidejussorie del fondo regionale di garanzia. Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 30 maggio 1994, n. 41 istitutiva della FIDI Agricola S.p.a.) . . . Pag. 13

LEGGE REGIONALE 24 dicembre 2002, n. 47.

Modifiche alla legge regionale 31 ottobre 2001, n. 51 (Soppressione dei consorzi idraulici di seconda categoria). Pag. 14

REGIONE LAZIO

LEGGE REGIONALE 11 luglio 2002, n. 18.

Tutela del gioco infantile e disciplina delle ludoteche. Pag. 14

LEGGE REGIONALE 22 luglio 2002, n. 19.

Istituzione della conferenza Regione-ordini e colleghi professionali. Pag. 15

LEGGE REGIONALE 22 luglio 2002, n. 20.

Interventi per promuovere e agevolare la ricerca e la sperimentazione di nuovi farmaci e di nuove indicazioni terapeutiche dei farmaci esistenti Pag. 16

LEGGE REGIONALE 22 luglio 2002, n. 21.

Misure eccezionali per la stabilizzazione occupazionale dei lavoratori socialmente utili e di altre categorie svantaggiate di lavoratori nell'ambito di politiche attive del lavoro . . . Pag. 17

LEGGE REGIONALE 22 luglio 2002, n. 22.

Modifiche alle leggi regionali 22 ottobre 1993, n. 57 «Norme generali per lo svolgimento del procedimento amministrativo, l'esercizio del diritto di accesso ai documenti amministrativi e la migliore funzionalità dell'attività amministrativa» e 18 febbraio 2002, n. 6 «Disciplina del sistema organizzativo della giunta e del consiglio e disposizioni relative alla dirigenza ed al personale regionale» Pag. 19

REGIONE SICILIA

LEGGE 23 dicembre 2002 n. 23.

Norme finanziarie urgenti - variazioni al bilancio della Regione Sicilia per l'anno finanziario 2002 - seconda misura salva deficit Pag. 20

*AVVISI DI RETTIFICA**ERRATA-CORRIGE*

Regolamento del sistema sanitario regionale toscano in materia di applicazione della terapia elettroconvulsivante, la lobotomia prefrontale e transorbitale ed altri simili interventi di psichirurgia. (Pubblicata nel *Bollettino ufficiale* n. 29 del 6 novembre 2002) Pag. 30

REGIONE PIEMONTE

LEGGE REGIONALE 30 aprile 2002, n. 13.

Bilancio di previsione per l'anno finanziario 2002 e bilancio pluriennale per gli anni finanziari 2002-2004.

(Pubblicata nel *suppl. ord.* al Bollettino ufficiale della Regione Piemonte n. 18 del 3 maggio 2002)

(Omissis).

03R0204

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 25 novembre 2002, n. 15/R.

Regolamento regionale recante: «programmazione iniziative del comitato paritetico per il settore artigiano».

(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Piemonte n. 49 del 5 dicembre 2002)

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Visto l'art. 121 della Costituzione come modificato dalla legge costituzionale 22 novembre 1999, n. 1;

Visto l'art. 42 della legge regionale 9 maggio 1997, n. 21;

Vista la deliberazione della giunta regionale n. 44-5900 del 22 aprile 2002;

Vista la deliberazione della giunta regionale n. 39-7804 del 25 novembre 2002;

E M A N A

il seguente regolamento:

REGOLAMENTO REGIONALE RECANTE: «PROGRAMMAZIONE INIZIATIVE DEL COMITATO PARITETICO PER IL SETTORE ARTIGIANO»

Art. 1.

1. Ai fini del presente regolamento si intende per:

a) convenzione: «la convenzione tra Regione Piemonte ed Unioncamere Piemonte per la programmazione comune di interventi per il settore artigiano» approvata dalla giunta regionale con decreto della giunta regionale n. 44-5900 del 22 aprile 2002 ai sensi dell'art. 42, comma 4 della legge regionale 9 maggio 1997, n. 21 (norme per lo sviluppo e la qualificazione dell'artigianato);

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare.

Torino, 25 novembre 2002

GHIGO

03R0207

**REGIONE TRENTO-ALTO ADIGE
(Provincia di Bolzano)**

LEGGE PROVINCIALE 15 novembre 2002, n. 14.

Norme per la formazione di base, specialistica e continua nonché altre norme in ambito sanitario.

(Pubblicata nel *suppl. n. 2* al Bollettino ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige n. 50 del 3 dicembre 2002)

IL CONSIGLIO PROVINCIALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA

PROMULGA

la seguente legge:

TITOLO I

FORMAZIONE DI BASE, SPECIALISTICA E CONTINUA

Capo I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1.

F i n a l i t à

1. La provincia autonoma di Bolzano, di seguito denominata provincia, promuove e gestisce direttamente o attraverso la collaborazione con enti e istituzioni pubbliche e private, interventi in ambito sanitario relativi alla formazione di base, specialistica e continua.

Art. 2.

Determinazione dei fabbisogni

1. La giunta provinciale, sentito il comitato provinciale per la programmazione sanitaria, determina il fabbisogno:

a) formativo, pluriennale ed annuale, delle professioni sanitarie e dei corsi di specializzazione;

b) di medici di medicina generale;

c) di medici specialisti con riferimento alle singole specializzazioni.

2. Il fabbisogno di cui alle lettere b) e c) è determinato sentito l'ordine dei medici chirurghi e degli odontoiatri.

Capo II

NORME IN MATERIA DI FORMAZIONE CONTINUA
E CONCESSIONE DI CONTRIBUTI

Art. 3.

Piano triennale di formazione continua

1. Gli interventi di formazione continua sono determinati dalla giunta provinciale, sentita la commissione provinciale per la formazione continua, attraverso l'approvazione dello specifico piano triennale.

Art. 4.

Contributi, assegni di studio e sostegni finanziari

1. La giunta provinciale, allo scopo di promuovere la formazione di base, specialistica e continua in ambito sanitario, può:

a) concedere contributi finanziari ad enti ed istituzioni pubbliche e private, accreditati ai sensi dell'art. 49 della legge provinciale 5 marzo 2001, n. 7, per l'esecuzione di corsi di formazione di base, specialistica e continua;

b) concedere assegni di studio a coloro che frequentano scuole o corsi di formazione di base, specialistica e continua;

c) prevedere sostegni finanziari a favore di coloro che svolgono periodi di tirocinio ai sensi della lettera b).

2. La giunta provinciale può inoltre concedere finanziamenti per la realizzazione di elaborati scientifici riguardanti temi sanitari, tenuto conto di quanto disposto dall'art. 41 della legge provinciale 5 marzo 2001, n. 7.

TITOLO II

FORMAZIONE SPECIFICA IN MEDICINA GENERALE

Capo I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 5.

Requisiti per l'esercizio dell'attività di medico in medicina generale

1. Per l'esercizio dell'attività di medico chirurgo di medicina generale è necessario il possesso del diploma di formazione specifica in medicina generale, ferma restando la validità degli attestati già rilasciati ai sensi del decreto del presidente della giunta provinciale 20 ottobre 1986, n. 20, e della legge provinciale 26 agosto 1993, n. 14.

Art. 6.

Requisiti per l'accesso alla formazione e durata della formazione

1. Il diploma di cui all'art. 5 si consegue a seguito di un corso di formazione specifica in medicina generale della durata di tre anni riservato ai laureati in medicina e chirurgia, abilitati all'esercizio professionale.

2. Al fine di essere ammessi, i medici devono dimostrare di essere in grado di seguire le lezioni sia in lingua italiana che in lingua tedesca e di conoscere pertanto entrambe le lingue. L'accertamento delle conoscenze linguistiche avviene in base al regolamento di esecuzione alla presente legge.

3. Il corso si conclude con il rilascio del diploma di formazione in medicina generale da parte dell'assessore provinciale competente in materia di sanità.

Capo II

DIRITTI E DOVERI DEI PARTECIPANTI

Art. 7.

Impegno a tempo pieno

1. Il corso comporta l'impegno a tempo pieno dei partecipanti con obbligo di frequenza delle attività didattiche, pratiche e teoriche.

Art. 8.

Divieto di altre attività

1. Per la durata della formazione a tempo pieno al medico è iniziato l'esercizio dell'attività libero professionale ed ogni rapporto convenzionale o precario con il servizio sanitario nazionale e provinciale, ovvero con enti ed istituzioni pubbliche o private, ad eccezione della sostituzione a tempo determinato di medici di medicina generale convenzionati con il servizio sanitario. Il medico può inoltre venire

iscritto negli elenchi della guardia medica notturna e festiva e della guardia medica turistica, ma può venire occupato solo in caso di carente disponibilità di medici già iscritti nei predetti elenchi.

Art. 9.

Stato giuridico dei partecipanti

1. La frequenza del corso non comporta l'instaurazione di un rapporto di dipendenza o di lavoro convenzionale né con il servizio sanitario, né con i medici tutori.

Art. 10.

Aspettativa

1. Il medico iscritto ai corsi di cui all'art. 6, ove sussista un rapporto di pubblico impiego, è collocato, compatibilmente con le esigenze di servizio, in posizione di aspettativa senza assegni secondo le disposizioni contrattuali vigenti. Il periodo di aspettativa è utile ai fini della progressione di carriera e del trattamento di quiescenza e di previdenza.

Art. 11.

Impedimenti temporanei

1. Gli impedimenti temporanei superiori ai quaranta giorni lavorativi consecutivi per servizio militare, gravidanza e malattia sospendono il periodo di formazione, fermo restando che l'intera sua durata non è ridotta a causa delle suddette sospensioni. Restano ferme le disposizioni in materia di tutela della gravidanza di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, e successive modifiche, nonché quelle sull'adempimento del servizio militare di cui alla legge 24 dicembre 1986, n. 958, e successive modifiche.

Art. 12.

A s s e n z e

1. Non determinano interruzione della formazione, e non devono essere recuperate, le assenze per motivi personali, preventivamente autorizzate salvo causa di forza maggiore, che non superano i novanta giorni complessivi nel triennio di formazione e non pregiudicano il raggiungimento degli obiettivi formativi. In tali casi non vi è sospensione della borsa di studio.

Capo III

C O N C O R S I

Art. 13.

Bando di concorso

1. Il bando di concorso per l'ammissione al corso triennale di formazione specifica in medicina generale è approvato dalla giunta provinciale ed è pubblicato nel *Bollettino ufficiale* della Regione e nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - 4^a serie speciale «Concorsi ed esami».

Art. 14.

Prove di esame di ammissione e graduatoria

1. Il concorso consiste in una prova scritta e in una prova orale su argomenti di medicina clinica.

2. Del giorno e dell'ora della prova scritta è data comunicazione ai candidati almeno trenta giorni prima della prova stessa.

3. La graduatoria di ammissione dei partecipanti alla formazione è determinata sulla base del punteggio conseguito nelle prove d'esame di cui al comma 1.

Art. 15.

Commissione d'esame

1. La giunta provinciale nomina la commissione d'esame per l'ammissione al corso, la quale è composta da:

- a) il presidente dell'ordine dei medici chirurghi e degli odontoiatri della provincia di Bolzano o un suo delegato, che la presiede;
- b) un primario ospedaliero di medicina interna;
- c) un primario ospedaliero dell'area chirurgica;
- d) due medici di medicina generale;
- e) due persone aventi il compito di accertare la conoscenza delle lingue italiana e tedesca.

2. Le persone di cui alla lettera e) del comma 1 sono titolari dell'attestato di bilinguismo (A) connesso al diploma di laurea o di attestato rilasciato da altro istituto, riconosciuto come valido ai fini dell'accertamento delle necessarie conoscenze linguistiche dal regolamento di esecuzione alla presente legge.

3. I componenti di cui alle lettere b), c) ed e) del comma 1 sono designati dall'assessore provinciale competente in materia di sanità, mentre dei due componenti di cui alla lettera d) del comma 1 uno viene proposto dall'ordine dei medici chirurghi e degli odontoiatri della provincia di Bolzano e uno dall'assessore provinciale competente in materia di sanità.

Capo IV

CORSO DI FORMAZIONE

Art. 16.

Competenze della giunta provinciale

1. La giunta provinciale, sentito l'ordine dei medici chirurghi e degli odontoiatri della provincia di Bolzano, determina:

- a) il programma, l'articolazione e gli obiettivi della formazione;
- b) le metodologie di insegnamento e di apprendimento;
- c) i programmi delle attività teoriche e delle attività pratiche;
- d) la nomina dei coordinatori delle attività teoriche e delle attività pratiche su proposta del comitato scientifico di cui al regolamento di esecuzione alla presente legge, nonché la misura del compenso spettante agli stessi;
- e) i criteri per l'accreditamento delle strutture di formazione;
- f) l'individuazione, su proposta del comitato scientifico di cui alla lettera d), delle strutture ospedaliere, ambulatoriali, territoriali e dei dipartimenti da accreditarsi quali strutture di formazione.

Art. 17.

Corso di formazione

1. Il corso di formazione specifica in medicina generale si articola in attività didattiche pratiche e attività didattiche teoriche. Le attività didattiche, in particolare quelle teoriche, si svolgono per quanto possibile pariteticamente nelle lingue italiana e tedesca.

2. La durata della formazione è di almeno 3000 ore, di cui i due terzi riguardano l'attività formativa di natura pratica, la quale è svolta nelle strutture accreditate di cui all'art. 16, comma 1, lettera f).

Art. 18.

Tutorato

1. I tutori sono medici di medicina generale e, per la parte concernente la formazione pediatrica, medici pediatri di libera scelta, convenzionati da almeno dieci anni con il servizio sanitario nazionale o provinciale, in possesso della titolarità di un numero di assistiti nella misura almeno pari alla metà del massimale vigente. I tutori devono operare in uno studio professionale accreditato ai sensi dell'art. 16. I medici che svolgono la funzione docente o di coordinamento o tutoriale sono iscritti in un elenco provinciale a tal fine istituito.

2. Presso le strutture accreditate di cui all'art. 16, la funzione tutoriale per le attività didattiche di natura pratica è affidata a dirigenti medici del personale del servizio sanitario provinciale o a per-

sone in una posizione corrispondente, qualora si tratti di docente universitario con funzioni assistenziali, in accordo con il responsabile dell'unità operativa.

3. Durante il periodo di formazione di loro competenza, i medici tutori eseguono la valutazione del livello di formazione.

Art. 19.

Giudizi

1. Se il partecipante alla formazione non ha raggiunto gli obiettivi previsti per una parte di un periodo di apprendimento può recedere, ove ne sussistano le condizioni e nello stesso triennio, le attività finalizzate al raggiungimento degli obiettivi mancati.

2. Se il partecipante alla formazione non ha conseguito un idoneo apprendimento per gli obiettivi di un intero periodo di apprendimento, è ammesso a frequentare nuovamente il periodo stesso per una sola volta. Il giudizio non favorevole formulato a seguito della nuova ammissione comporta l'immediata esclusione del partecipante dalla frequenza del corso.

Art. 20.

Esame finale

1. Sono ammessi all'esame finale i partecipanti che hanno ottenuto giudizi positivi per tutti i periodi di apprendimento del triennio di formazione.

Art. 21.

Giudizio finale

1. Il giudizio finale è formulato dalla commissione di cui all'art. 15, integrata dai seguenti componenti:

- a) un rappresentante del Ministero della salute;
- b) un professore ordinario di medicina interna o disciplina equipollente designato dal Ministero della salute a seguito di sorteggio tra i nominativi inclusi in appositi elenchi predisposti dal Ministero dell'istruzione, università e ricerca scientifica;
- c) un professore ordinario designato dall'assessore provinciale competente in materia di sanità.

2. Della commissione di cui al comma 1 non fanno parte i componenti nominati per l'accertamento della conoscenza delle lingue italiana e tedesca.

TITOLO III

NORME IN MATERIA DI FORMAZIONE
MEDICA SPECIALISTICA*Capo I*

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 22.

Interventi di sostegno

1. Al fine di promuovere la formazione di medici specialisti, la provincia può ricorrere ai seguenti interventi:

- a) convenzioni per la formazione di medici specialisti;
- b) assegni per la formazione di medici specialisti;
- c) emolumenti per lo svolgimento di periodi di formazione medica specialistica.

2. Le forme di sostegno di cui alla presente legge possono comportare l'istituzione, presso le scuole di specializzazione o le cliniche universitarie, di posti aggiuntivi rispetto a quelli previsti dalla ordinaria programmazione della formazione di medici.

Capo II

CONVENZIONI PER LA FORMAZIONE DI MEDICI SPECIALISTI

Art. 23.

Convenzioni

1. La provincia può stipulare convenzioni con le università italiane, nonché con le università e gli altri organismi pubblici competenti degli Stati membri dell'unione europea rientranti nell'area culturale di lingua tedesca, per l'attivazione di posti di formazione di medici specialisti.

2. Le convenzioni possono prevedere che la provincia versi all'Università o all'organismo convenzionato una somma secondo le modalità fissate nel regolamento di esecuzione alla presente legge.

3. Le convenzioni sono stipulate dall'assessore provinciale competente, previa deliberazione della giunta provinciale.

Art. 24.

Procedure selettive

1. L'accesso ai posti di formazione medica specialistica previsti dalle convenzioni di cui al presente capo avviene tramite le procedure selettive disciplinate dalla normativa vigente, integrata secondo le disposizioni di cui al comma 2.

2. Le convenzioni prevedono modalità di selezione che consentono di verificare il possesso, oltre ai requisiti previsti in via generale dalla normativa vigente, di una adeguata conoscenza della lingua italiana e della lingua tedesca.

Art. 25.

Attività successiva alla formazione medica specialistica

1. I medici specialisti che hanno beneficiato dei posti previsti dalle convenzioni di cui al presente capo, una volta terminata la formazione specialistica, sono tenuti a prestare la propria opera nel territorio della provincia di Bolzano, per un periodo e secondo le modalità fissate nel regolamento di esecuzione alla presente legge.

2. Il medico specialista che non accetta di prestare la propria opera nel territorio della provincia di Bolzano, o che recede dal rapporto o dall'attività prima del termine o che interrompe la formazione prima della sua conclusione, è tenuto a restituire gli emolumenti percepiti durante il periodo di formazione specialistica, compresi gli interessi legali dalla data della erogazione, secondo le modalità specificate nel regolamento di esecuzione alla presente legge.

3. Le convenzioni di cui al presente capo prevedono che le condizioni di cui ai commi 1 e 2 sono riportate nei bandi con cui vengono indette le procedure selettive, nonché nei contratti da stipularsi con ciascun specializzando. Le convenzioni prevedono inoltre che lo specializzando, all'atto dell'iscrizione al corso di specializzazione, presenta una dichiarazione di espressa accettazione delle condizioni di cui ai commi 1 e 2.

Capo III

ASSEGNI PER LA FORMAZIONE DI MEDICI SPECIALISTI

Art. 26.

Assegni

1. La provincia può attribuire assegni per la frequenza di corsi di formazione di medici specialisti presso Università od organismi pubblici competenti degli Stati membri dell'unione europea rientranti nell'area culturale di lingua tedesca.

2. L'ammontare dell'assegno è determinato con regolamento di esecuzione alla presente legge.

3. Le procedure selettive per l'attribuzione degli assegni sono indette dalla giunta provinciale.

Art. 27.

Procedure selettive

1. L'attribuzione degli assegni avviene tramite procedure selettive, alle quali possono partecipare i soggetti in possesso dei seguenti requisiti:

- a) diploma di laurea in medicina e chirurgia;
- b) abilitazione all'esercizio della professione medica;
- c) adeguata conoscenza della lingua italiana e della lingua tedesca. L'accertamento avviene secondo le modalità di cui al regolamento di esecuzione alla presente legge.

2. L'attribuzione degli assegni avviene sulla base di un'apposita graduatoria, stilata secondo i criteri stabiliti dal regolamento di cui al comma 1, tenendo conto dei titoli accademici e di studio, dei titoli scientifici e delle pubblicazioni, del *curriculum* formativo e professionale.

Art. 28.

Attività successiva alla formazione medica specialistica

1. Ai medici specialisti che beneficiano degli assegni di cui al presente capo si applicano le disposizioni di cui all'art. 25.

Capo IV

EMOLUMENTI PER LA FORMAZIONE

Art. 29.

Contributi

1. La provincia può concedere emolumenti nei seguenti casi:

- a) per l'espletamento di periodi di formazione specialistica o di formazione pratica, a coloro che sono in possesso del diploma di laurea in medicina, anche in riferimento allo studio di temi specifici o all'acquisizione di tecniche particolari;
- b) per la realizzazione di elaborati scientifici nell'ambito sanitario.

2. I requisiti e le modalità per l'attribuzione degli emolumenti di cui al presente capo, nonché l'ammontare degli stessi, sono stabiliti con il regolamento di esecuzione alla presente legge, che può anche limitarne la fruizione a determinate categorie di soggetti.

Capo V

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 30.

Posti di formazione

1. Per lo svolgimento di attività di formazione medica specialistica, gli enti del servizio sanitario provinciale possono istituire appositi posti, al di fuori della dotazione organica, determinati dalla giunta provinciale.

2. Al fine di cui al comma 1, la provincia, anche al di fuori dei rapporti convenzionali di cui al capo II del presente titolo, può stipulare appositi accordi con le università italiane, nonché, con le università e gli altri organismi pubblici competenti degli Stati membri dell'unione europea rientranti nell'area culturale di lingua tedesca.

3. Il regolamento di esecuzione alla presente legge può disciplinare la concessione di una speciale indennità aggiuntiva a favore di coloro che ricoprono i posti di formazione.

Art. 31.

Altre specializzazioni

1. Le disposizioni di cui ai capi I, II, III e IV del presente titolo sono applicabili anche alle specializzazioni in ambito sanitario previste per altre figure professionali, per le quali è richiesto il diploma di laurea.

Art. 32.

Aspettativa

1. Ai dipendenti del servizio sanitario provinciale, che usufruiscono degli interventi di sostegno di cui agli articoli 22 e 26, può essere concessa l'aspettativa, qualora la formazione rientri nella specialità attinente al posto coperto e qualora le esigenze di servizio lo permettano.

2. Agli stessi spettano inoltre i benefici previsti dalle leggi e dai contratti collettivi vigenti.

Art. 33.

Regolamento di esecuzione

1. Con regolamento di esecuzione alla presente legge sono determinati:

a) i criteri per la verifica delle conoscenze linguistiche dei richiedenti la fruizione dei benefici di cui agli articoli precedenti. Tali criteri, in relazione ai posti di formazione specialistica convenzionati di cui al capo II del presente titolo, risultano applicabili se recepiti dalle singole convenzioni;

b) le modalità della formazione di base, specialistica e continua;

c) la disciplina e la composizione del comitato scientifico di cui all'art. 16;

d) il versamento di una somma alle università e agli organismi pubblici competenti per l'attivazione dei posti di formazione di medici specialisti;

e) la durata e le modalità dell'impegno del medico specialista di prestare la propria opera nel territorio provinciale, nonché la disciplina della restituzione degli assegni percepiti nei casi di cui all'art. 25, comma 2;

f) i criteri per l'attribuzione dell'assegno per la formazione di medici specialisti ed il relativo ammontare;

g) i requisiti e le modalità di attribuzione degli emolumenti per la formazione, nonché l'ammontare degli stessi;

h) la concessione di una speciale indennità aggiuntiva per coloro che ricoprono i posti di formazione.

TITOLO IV

ALTRE DISPOSIZIONI IN AMBITO SANITARIO

Capo I

MODIFICHE ALLA LEGGE PROVINCIALE 5 MARZO 2001, N. 7, E SUCCESSIVE MODIFICHE, RECANTE «RIORDINAMENTO DEL SERVIZIO SANITARIO PROVINCIALE»

Art. 34.

1. Il comma 3 dell'art. 4 della legge provinciale 5 marzo 2001, n. 7, e successive modifiche, è così sostituito:

«3. Gli enti, gli uffici e le strutture pubbliche e private convenzionate nonché i medici di medicina generale e i pediatri di libera scelta, per le prestazioni oggetto di convenzione, sono tenuti a rendere disponibili, secondo le modalità e le tecnologie definite in appositi regolamenti provinciali ai sensi dell'art. 22, comma 3-bis, della legge 31 dicembre 1996, n. 675, e successive modifiche, i dati, anche personali, comuni e sensibili, sanitari, ambientali e gestionali di cui sono in possesso.»

Art. 35.

1. L'art. 12 della legge provinciale 5 marzo 2001, n. 7, e successive modifiche, è così sostituito:

«Art. 12 (*Appartenenza linguistica*). — 1. I posti di direttore generale delle quattro aziende sanitarie sono riservati a cittadini appartenenti a ciascuno dei tre gruppi linguistici in rapporto alla consistenza dei gruppi stessi, quale risulta dalle dichiarazioni rese nell'ultimo censimento generale della popolazione, con riferimento all'ambito territoriale provinciale. Il direttore generale nomina ai sensi dell'art. 11, comma 1, il direttore amministrativo e il direttore sanitario, tenuto conto che i posti di direttore generale, di direttore

amministrativo e di direttore sanitario di ciascuna azienda sanitaria costituiscono un'unica categoria e sono riservati a cittadini appartenenti a ciascuno dei tre gruppi linguistici in rapporto alla consistenza dei gruppi stessi, quale risulta dalle dichiarazioni rese nell'ultimo censimento generale della popolazione, con riferimento all'ambito territoriale in cui l'azienda sanitaria esplica la propria attività. È fatto salvo quanto disposto dall'art. 2, comma 4, della legge provinciale 28 giugno 1983, n. 19.»

Art. 36.

1. Dopo l'art. 12 della legge provinciale 5 marzo 2001, n. 7, e successive modifiche, è inserito il seguente articolo:

«Art. 12-bis (*Dirigenza tecnico-assistenziale*). — 1. In ogni azienda sanitaria è previsto un direttore tecnico-assistenziale.

2. Il direttore tecnico-assistenziale guida e coordina il personale infermieristico, tecnico-sanitario e riabilitativo nella relativa attività, con particolare attenzione allo sviluppo della qualità e della collaborazione interdisciplinare e del lavoro di équipe.

3. Il direttore tecnico-assistenziale si attiene agli indirizzi dati dal direttore sanitario.

4. In ciascuna azienda sanitaria è inoltre previsto almeno un dirigente infermieristico per ogni presidio ospedaliero e un dirigente infermieristico per il territorio, i quali dipendono dal direttore tecnico-assistenziale.

5. Il dirigente infermieristico, nell'ambito del presidio ospedaliero e del territorio, ha funzione di organizzazione e gestione del personale infermieristico. Ha inoltre la funzione di organizzazione e gestione del personale tecnico-sanitario e riabilitativo, se questi profili professionali sono atterenti alla dirigenza infermieristica.

6. Alla posizione funzionale di direttore del servizio tecnico-assistenziale possono accedere coloro che hanno un'anzianità di servizio di almeno cinque anni nella posizione funzionale del "personale con funzioni didattico-organizzative - operatore dirigente" o che hanno superato il concorso pubblico per l'accesso a tale posizione, di cui all'art. 7 della legge provinciale 2 maggio 1995, n. 10.»

Art. 37.

1. Il comma 4 dell'art. 14 della legge provinciale 5 marzo 2001, n. 7, e successive modifiche, è così sostituito:

«4. Allo scopo di migliorare la qualità ed efficienza dei servizi sanitari le aziende sanitarie istituiscono i dipartimenti che costituiscono il modello ordinario di gestione operativa delle aziende sanitarie e la cui struttura organizzativa è disciplinata nel piano sanitario provinciale. Nell'azienda sanitaria di Bolzano viene istituito un dipartimento interaziendale di prevenzione.»

Art. 38.

1. Il comma 5 dell'art. 17 della legge provinciale 5 marzo 2001, n. 7, e successive modifiche, è così sostituito:

«5. Ad ogni presidio ospedaliero è preposto altresì un direttore medico. Questi è responsabile delle funzioni igienistiche, medicolegali, organizzative, gestionali, di sviluppo della qualità, con particolare riferimento al coordinamento delle unità operative e delle strutture dipartimentali sanitarie.»

2. Il comma 6 dell'art. 17 della legge provinciale 5 marzo 2001, n. 7, e successive modifiche, è così sostituito:

«6. Il direttore medico opera conformemente agli indirizzi posti dal direttore sanitario.»

Art. 39.

1. L'art. 21 della legge provinciale 5 marzo 2001, n. 7, e successive modifiche, è così sostituito:

«Art. 21 (*Dipartimento interaziendale di prevenzione*). — 1. Presso l'azienda sanitaria di Bolzano è istituito il dipartimento interaziendale di prevenzione. Esso promuove e coordina, a livello interaziendale, le attività di medicina preventiva di cui alle leggi provinciali 13 gennaio 1992, n. 1, 12 gennaio 1983, n. 3 e 20 gennaio 1984, n. 2, attribuite rispettivamente ai servizi di igiene e sanità pubblica, al servizio interaziendale di medicina dello sport dell'azienda sanitaria di Bolzano, ai servizi di medicina dello sport delle altre aziende sanitarie, al servizio

veterinario interaziendale, al servizio interaziendale di medicina del lavoro e al servizio pneumologico interaziendale dell'azienda sanitaria di Bolzano. Il dipartimento si avvale per le proprie indagini del laboratorio di biochimica clinica, del laboratorio interaziendale di microbiologia e virologia, dei laboratori della sezione diagnostica dell'Istituto zooprofilattico sperimentale delle Venezie, nonché dei laboratori di immunoematologia, di medicina nucleare e di ematologia, per quanto di competenza. Le indagini preventive di primo livello sono eseguite nei laboratori delle aziende sanitarie territorialmente competenti.

2. Nel rispetto dell'autonomia tecnico-funzionale dei singoli servizi che lo compongono, il dipartimento interaziendale di prevenzione:

a) elabora indirizzi e protocolli operativi per le attività di vigilanza;

b) mantiene rapporti di collaborazione con la ripartizione provinciale sanità ed in particolare con l'osservatorio epidemiologico provinciale, in modo tale che l'attività di prevenzione tenga conto delle risultanze epidemiologiche e segnala agli stessi gli ambiti in cui accentrare l'operato sulla base delle risultanze della propria attività di vigilanza;

c) collabora strettamente, anche attraverso la fornitura di pareri e consulenze, con la ripartizione provinciale sanità e con la ripartizione provinciale servizio sociale, su tematiche preventive, avvalendosi anche dei dati forniti dall'Agenzia provinciale per la protezione dell'ambiente e la tutela del lavoro.

3. Al dipartimento interaziendale di prevenzione è preposto un comitato nominato dalla commissione composta dai direttori generali delle aziende sanitarie di cui all'art. 14, comma 9, con le modalità stabilite dal piano sanitario provinciale. Il comitato è integrato, qualora vengano trattati argomenti riguardanti l'ambiente, con un rappresentante dell'agenzia provinciale per la protezione dell'ambiente e la tutela del lavoro, con diritto di voto.

4. La commissione dei direttori generali delle aziende sanitarie di cui all'art. 14, comma 9, nomina il direttore del comitato e il suo sostituto, scegliendoli tra i direttori delle unità operative afferenti al dipartimento, sentito il comitato e la giunta provinciale. Il direttore del dipartimento mantiene la responsabilità dell'unità operativa cui è preposto.

5. In conformità al piano sanitario provinciale ed alle linee guida provinciali, nella deliberazione istitutiva del dipartimento di prevenzione sono indicati:

a) gli obiettivi e le attività attribuite al dipartimento;

b) le funzioni del comitato di dipartimento e del suo segretario;

c) le funzioni del direttore del dipartimento e la durata dell'incarico;

d) la composizione del comitato di dipartimento;

e) le modalità di convocazione e di gestione delle riunioni del comitato di dipartimento.

6. Le funzioni di segretario del comitato di dipartimento sono svolte da un funzionario amministrativo in servizio presso una delle aziende sanitarie.

7. La necessaria interdisciplinarietà tecnico-sanitaria e la collaborazione fra il dipartimento interaziendale di prevenzione e l'agenzia provinciale per la protezione dell'ambiente e la tutela del lavoro sono assicurati mediante l'elaborazione di programmi di interventi comuni e la pianificazione delle prestazioni tecnico-strumentali, secondo le modalità di attuazione stabilite con regolamento di esecuzione.»

Art. 40.

1. L'art. 32 della legge provinciale 5 marzo 2001, n. 7, e successive modifiche, è così sostituito:

«Art. 32 (*Assistenza sanitaria*). — 1. Il servizio sanitario provinciale garantisce, a tutti gli aventi diritto, i livelli uniformi di assistenza sanitaria fissati a livello nazionale. Il servizio sanitario provinciale può integrare i citati livelli di assistenza con altre prestazioni.»

2. Il comma 1 dell'art. 35 della legge provinciale 5 marzo 2001, n. 7, e successive modifiche, è così sostituito:

«1. Nello stabilire la partecipazione alla spesa sanitaria, come anche l'esenzione dal pagamento del ticket, la provincia autonoma di Bolzano si attiene ai principi contenuti nella normativa nazionale vigente in materia. La giunta provinciale introduce, per le prestazioni eccedenti i livelli uniformi di assistenza sanitaria fissati dalla norma-

tiva nazionale, di cui all'art. 32, una partecipazione al costo basata sulla valutazione del reddito e del patrimonio dell'assistito e del suo nucleo familiare. Con regolamento di esecuzione vengono individuati i criteri per la valutazione della situazione economica e patrimoniale, tenendo conto anche delle disposizioni di cui agli articoli 7 e 7-bis della legge provinciale 30 aprile 1991, n. 13, recante "Riordino dei servizi sociali in provincia di Bolzano", e successive modifiche.»

Art. 41.

1. Il comma 2 dell'art. 37 della legge provinciale 5 marzo 2001, n. 7, e successive modifiche, è così sostituito:

«2. Per l'erogazione delle prestazioni di cui al comma 1 le aziende sanitarie si avvalgono dei propri presidi, nonché di altre istituzioni sanitarie accreditate e dei liberi professionisti accreditati, con i quali l'azienda sanitaria ha stipulato accordi contrattuali. A tali soggetti le aziende sanitarie, sulla base di appositi rapporti fondati sull'accreditamento, corrispondono un importo predeterminato a fronte della prestazione resa ed eventualmente un compenso orario. Il compenso dei medici di medicina generale e dei pediatri di libera scelta è stabilito in sede contrattuale. Per le prestazioni oggetto degli accordi contrattuali, i medici di medicina generale e i pediatri di libera scelta sono assoggettati al regime di accreditamento.»

Art. 42.

1. La lettera c) del comma 1 dell'art. 38 della legge provinciale 5 marzo 2001, n. 7, e successive modifiche, è così sostituita:

«c) siano fissate le modalità di presentazione delle ricette ed i tempi di pagamento, nonché le modalità di collaborazione delle farmacie.»

Art. 43.

1. Dopo l'art. 40 della legge provinciale 5 marzo 2001, n. 7, e successive modifiche, è inserito il seguente articolo:

«Art. 40-bis (*Autorizzazioni all'esercizio di attività nel campo della procreazione medicalmente assistita*). — 1. In attesa di una specifica disciplina in materia di procreazione medicalmente assistita a livello nazionale e comunitario, la provincia autonoma di Bolzano, sentito il comitato etico provinciale di cui all'art. 44, può autorizzare le strutture pubbliche e private all'esercizio delle sopracitate attività.

2. Si applicano le disposizioni del comma 2 dell'art. 39 e dell'art. 40, in quanto applicabili.»

Art. 44.

1. Dopo il comma 6 dell'art. 44 della legge provinciale 5 marzo 2001, n. 7, e successive modifiche, sono aggiunti i seguenti commi 7 e 8:

«7. Al presidente ed al vice-presidente del comitato etico provinciale spetta un'indennità di funzione. Il compenso per l'attività dei membri del comitato etico provinciale è corrisposto attraverso gettoni di presenza. L'ammontare dell'indennità di funzione e dei gettoni di presenza è determinato dalla giunta provinciale.

8. Il comitato etico provinciale predispone, nell'ambito delle risorse finanziarie annualmente previste per la sua attività, un programma di lavoro che viene approvato dalla giunta provinciale.»

2. Dopo la lettera k) del comma 5 dell'art. 44 della legge provinciale 5 marzo 2001, n. 7, e successive modifiche, è aggiunta la seguente lettera:

«l) un rappresentante dell'ordine dei medici e degli odontoiatri della provincia di Bolzano.»

Art. 45.

1. Il comma 1 dell'art. 46 della legge provinciale 5 marzo 2001, n. 7, e successive modifiche, è così sostituito:

«1. La dirigenza sanitaria è collocata in unico ruolo, distinto per profili professionali; ed in unico livello, articolato in relazione alle diverse responsabilità professionali e gestionali.»

2. Il comma 2 dell'art. 46 della legge provinciale 5 marzo 2001, n. 7, e successive modifiche, è così sostituito:

«2. L'attività dei dirigenti sanitari è caratterizzata, nello svolgimento delle proprie mansioni e funzioni, dall'autonomia tecnico-professionale i cui ambiti di esercizio, attraverso obiettivi momenti di valutazione e verifica del diretto superiore, sono progressivamente ampliati. Il dirigente, in relazione all'attività svolta, ai programmi concordati da realizzare ed alle specifiche funzioni allo stesso attribuite è responsabile del risultato.»

3. Il comma 3 dell'art. 46 della legge provinciale 5 marzo 2001, n. 7, e successive modifiche, è così sostituito:

«3. All'atto della prima assunzione, al dirigente sanitario sono affidati compiti professionali con precisi ambiti di autonomia, da esercitare nel rispetto degli indirizzi del dirigente responsabile della struttura. Al dirigente con cinque anni di attività possono essere attribuiti incarichi di natura professionale anche di alta specializzazione, di consulenza, studio e ricerca, ispettivi, di verifica e di controllo, nonché incarichi di responsabile di strutture semplici.»

4. Il comma 4 dell'art. 46 della legge provinciale 5 marzo 2001, n. 7, e successive modifiche, è così sostituito:

«4. Il dirigente è sottoposto a valutazione annuale dal diretto superiore; quello con incarico di responsabile o di direttore è sottoposto a valutazione anche al termine dell'incarico dal nucleo di valutazione. Alla fine di ogni anno solare viene portata a conoscenza del superiore gerarchicamente preposto una relazione scritta in ordine agli obiettivi concordati all'inizio dell'anno. Questi può contestare in qualsiasi momento l'insoddisfacente espletamento dei compiti affidati nonché il mancato raggiungimento degli obiettivi. In caso di valutazione negativa, l'interessato può presentare le proprie controdeduzioni al nucleo di valutazione, che emette un parere in merito. Il direttore generale, sentito il direttore sanitario, ove confermi la valutazione negativa, revoca la nomina del responsabile o del direttore.»

Art. 46.

1. Il comma 1 dell'art. 47 della legge provinciale 5 marzo 2001, n. 7, e successive modifiche, è così sostituito:

«1. L'atto aziendale di cui al comma 1 dell'art. 5 disciplina l'attribuzione al direttore amministrativo, al direttore sanitario, nonché ai direttori di presidio, di distretto, di dipartimento e ai dirigenti responsabili di struttura, dei compiti per l'attuazione degli obiettivi definiti nel piano aziendale e nel piano sanitario provinciale, comprese, per i direttori, le decisioni che impegnano l'azienda verso l'esterno.»

Art. 47.

1. Il comma 1 dell'art. 48 della legge provinciale 5 marzo 2001, n. 7, e successive modifiche, è così sostituito:

«1. Gli incarichi di cui al comma 3 dell'art. 46 sono attribuiti, a tempo determinato, dal direttore generale, tenuto conto delle valutazioni di cui al comma 4 dello stesso articolo. Gli incarichi hanno durata non inferiore a tre anni e non superiore a sette, con facoltà di rinnovo.»

2. Dopo il comma 5 dell'art. 48 della legge provinciale 5 marzo 2001, n. 7, e successive modifiche, è aggiunto il seguente comma:

«5-bis. Ai membri esterni alla provincia autonoma di Bolzano, anche provenienti da paesi dell'Unione europea, componenti delle commissioni esaminatrici per il conferimento ed il rinnovo degli incarichi di dirigente - direttore presso le aziende sanitarie ed esperti nella disciplina, spetta oltre alle indennità di missione e di viaggio un compenso lordo il cui ammontare è determinato con apposita deliberazione della giunta provinciale.»

3. Il comma 6 dell'art. 48 della legge provinciale 5 marzo 2001, n. 7, e successive modifiche, è così sostituito:

«6. Gli incarichi di direttore hanno una durata da cinque a sette anni. Al termine dei singoli incarichi il direttore generale può, previo parere positivo del direttore sanitario e del direttore amministrativo, procedere al rinnovo degli stessi oppure conferire nuovi incarichi mediante la procedura di cui al comma 3.»

Art. 48.

1. Dopo il comma 5 dell'art. 49 della legge provinciale 5 marzo 2001, n. 7, e successive modifiche, è aggiunto il seguente comma:

«6. La giunta provinciale può delegare il riconoscimento e la valutazione delle esperienze formative di cui al comma 3 agli ordini e colleghi professionali, secondo le modalità fissate nel regolamento di esecuzione.»

Art. 49.

1. La rubrica dell'art. 66 della legge provinciale 5 marzo 2001, n. 7, è così sostituita: «Requisiti per la nomina del direttore del servizio tecnico-assistenziale».

Art. 50.

1. La lettera *mm*) del comma 1 dell'art. 82 della legge provinciale 5 marzo 2001, n. 7, e successive modifiche, è abrogata.

Capo II

MODIFICHE AD ALTRE DISPOSIZIONI DI LEGGE PROVINCIALE

Art. 51.

Modifica della legge provinciale 30 ottobre 1973, n. 77, e successive modifiche, recante «Provvedimenti in favore dell'assistenza agli anziani».

1. Il comma 1 dell'art. 13 della legge provinciale 30 ottobre 1973, n. 77, e successive modifiche, è così sostituito:

«1. Al fine di garantire un'ottimale assistenza medica agli ospiti, le case di riposo e centri di degenza stipulano una convenzione con l'azienda sanitaria territorialmente competente, con la quale viene nominato il responsabile sanitario della struttura. La convenzione potrà altresì prevedere che l'assistenza medica agli ospiti venga garantita da uno o più medici di medicina generale o da medici dipendenti dell'azienda sanitaria. Gli ospiti autosufficienti della casa di riposo hanno comunque la facoltà di ricorrere alle cure del proprio medico di medicina generale. Le modalità di assistenza verranno stabilite con successivo regolamento di esecuzione.»

Art. 52.

Modifica alla legge provinciale 21 agosto 1978, n. 46, e successive modifiche, recante, «Provvedimenti concernenti gli invalidi civili, i ciechi civili e i sordomuti».

1. I numeri 3) e 4) del comma 1 dell'art. 5 della legge provinciale 21 agosto 1978, n. 46, e successive modifiche, sono così sostituiti:

«3) pensione per ciechi civili assoluti:

a) cecità assoluta, intesa come mancanza totale della vista in entrambi gli occhi,

b) cecità assoluta: coloro che hanno la mera percezione dell'ombra e della luce o del moto della mano in entrambi gli occhi o nell'occhio migliore;

c) cecità assoluta: coloro il cui residuo perimetrico binoculare è inferiore al 3 per cento;

4) pensione per ciechi civili con residuo visivo:

a) possesso di un residuo visivo non superiore a 1/20 in entrambi gli occhi o nell'occhio migliore, anche con eventuale correzione,

b) coloro il cui residuo perimetrico binoculare è inferiore al 10 per cento.»

Art. 53.

Modifica alla legge provinciale 21 giugno 1983, n. 18, e successive modifiche, recante «Autorizzazione alle Unità Sanitarie Locali a stipulare, in casi di emergenza, convenzioni con altri istituti di ricovero per la messa a disposizione di sanitari».

1. Nel comma 1-bis dell'art. 1 della legge provinciale 21 giugno 1983, n. 18, e successive modifiche, le parole: «per la durata massima di sei mesi», sono sostituite con le parole: «per la durata massima di un anno, rinnovabili».

Art. 54.

Modifica alla legge provinciale 28 giugno 1983, n. 19, e successive modifiche, recante «Disposizioni per l'attuazione del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761, in materia di procedure concorsuali e di disciplina del rapporto d'impiego del personale delle Unità sanitarie locali».

1. Il comma 4 dell'art. 2 della legge provinciale 28 giugno 1983, n. 19, e successive modifiche, è così sostituito:

«4. Qualora un singolo posto riservato ad uno dei gruppi linguistici non possa essere conferito ad un candidato appartenente al gruppo linguistico riservatario, lo stesso è attribuito ad un candidato idoneo appartenente ad un altro gruppo linguistico nel rispetto del numero massimo dei posti spettanti a ciascun gruppo. Per urgenti ed improrogabili esigenze di servizio, i posti possono essere assegnati a candidati idonei anche in deroga alle disposizioni sulla proporzionale etnica e previa autorizzazione della giunta provinciale, nel rispetto della graduatoria nelle procedure concorsuali, fatto salvo il successivo conguaglio nell'ambito dei posti presi in considerazione ai fini del calcolo della proporzionale etnica.»

Art. 55.

Modifiche alla legge provinciale 11 maggio 1988, n. 16, e successive modifiche, recante «Provvedimenti relativi all'assistenza odontoiatrica».

1. L'art. 1 della legge provinciale 11 maggio 1988, n. 16, e successive modifiche, è così sostituito:

«Art. 1 (Assistenza indiretta). — 1. Quando l'assistenza curativa odontoiatrica in forma diretta o mediante medici specialisti convenzionati non sia sufficiente a soddisfare le richieste, la giunta provinciale su motivata richiesta delle unità sanitarie locali, autorizza l'erogazione delle prestazioni curative in odontoiatria in forma indiretta da erogarsi con le modalità di cui all'art. 34 della legge provinciale 5 marzo 2001, n. 7.

2. La giunta provinciale può stabilire per determinate categorie di persone un ulteriore importo da rimborsare.»

2. L'art. 2 della legge provinciale 11 maggio 1988, n. 16, e successive modifiche, è così sostituito:

«Art. 2 (Assistenza indiretta protesica) — 1. Le persone residenti in provincia di Bolzano iscritte al servizio sanitario provinciale, il cui reddito familiare è inferiore al limite massimo fissato annualmente dalla giunta provinciale, hanno diritto ad un rimborso delle spese per prestazioni protesiche dentarie e, limitatamente alle persone di età inferiore a 18 anni, per apparecchi per ortodonzia. Per la determinazione di tale reddito familiare si applicano le disposizioni in materia di assistenza scolastica di cui all'art. 2, comma 3, della legge provinciale 31 agosto 1974, n. 7, e successive modifiche.

2. La giunta provinciale stabilisce la misura del concorso della provincia nella spesa sostenuta e documentata da parte dell'assistito per singole prestazioni e può anche prevedere che la stessa venga commisurata a diversi scaglioni di reddito entro il limite massimo di cui al comma 1. Alla documentazione necessaria per la liquidazione del concorso nelle spese deve essere allegata la documentazione richiesta per la determinazione del reddito familiare dalla legge provinciale di cui al comma 1.

3. Le unità sanitarie locali effettuano controlli sistematici sulle prestazioni oggetto del rimborso.

4. Per quanto non disciplinato dal presente articolo valgono le disposizioni generali sull'assistenza specialistica indiretta.»

Art. 56.

Modifica alla legge provinciale 22 novembre 1988, n. 51, e successive modifiche, recante «Misure nel settore socio-sanitario»

1. Il comma 1 dell'art. 2 della legge provinciale 22 novembre 1988, n. 51, e successive modifiche, è così sostituito:

«1. Ai medici igienisti distrettuali di cui all'art. 13 della legge provinciale 13 gennaio 1992, n. 1, spetta un'indennità mensile di funzione fissata annualmente dalla Giunta provinciale. Tale indennità non può superare il 50 per cento dello stipendio base tabellare iniziale di medico dirigente sanitario.»

Art. 57.

Modifica alla legge provinciale 13 gennaio 1992, n. 1, e successive modifiche, recante «Norme sull'esercizio delle funzioni in materia di igiene e sanità pubblica e medicina legale».

1. Dopo il comma 2 dell'art. 3 della legge provinciale 13 gennaio 1992, n. 1, e successive modifiche, sono aggiunti i seguenti commi 2-bis e 2-ter:

«2-bis. L'assessore provinciale alla sanità, sentita la commissione di cui all'art. 6, comma 7, rilascia i nulla osta di cui agli articoli 28 e 29 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, e successive modifiche.

2-ter. L'assessore provinciale alla sanità esercita, altresì, le funzioni di cui ai commi 2 e 3 dell'art. 30 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, e successive modifiche.»

2. Il comma 7 dell'art. 6 della legge provinciale 13 gennaio 1992, n. 1, e successive modifiche, è così sostituito:

«7. Per l'espletamento delle attività previste dagli articoli 28 e 29 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, è istituita la commissione provinciale per la protezione sanitaria della popolazione contro i rischi da radiazioni ionizzanti, composta da:

a) il direttore dell'ufficio provinciale igiene pubblica, con funzione di presidente;

b) un responsabile del servizio di Igiene e sanità pubblica in rappresentanza delle aziende sanitarie della provincia;

c) il responsabile del servizio multizonale di fisica sanitaria, in quanto laureato in fisica ed esperto qualificato ai sensi dell'art. 78 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230;

d) un medico del servizio multizonale di medicina del lavoro;

e) un medico specializzato in radiologia;

f) il comandante o un ispettore provinciale del servizio antincendio;

g) il direttore del Laboratorio provinciale di chimica fisica;

h) un rappresentante dell'ispettorato provinciale del lavoro.»

Art. 58.

Modifica della legge provinciale 26 agosto 1993, n. 14, e successive modifiche, recante «Formazione specifica in medicina generale e specialistica e applicazione di norme statali in materia di concorsi pubblici presso le unità sanitarie locali».

1. Dopo l'art. 7 della legge provinciale 26 agosto 1993, n. 14, e successive modifiche, è inserito il seguente articolo:

«Art. 7-bis (Rapporto convenzionale con i medici di medicina generale ed i pediatri di base). — 1. La giunta provinciale stipula con le organizzazioni sindacali provinciali dei medici di medicina generale e dei pediatri di base apposite convenzioni di durata triennale per la disciplina del rapporto per l'erogazione delle prestazioni assistenziali nella provincia di Bolzano.

2. La giunta provinciale è autorizzata a determinare le categorie di persone residenti in provincia di Bolzano iscritte al servizio sanitario provinciale ammesse al rimborso, da parte delle aziende sanitarie di appartenenza, delle spese per le visite occasionali, nonché a determinare la misura di tale rimborso.»

2. Le disposizioni di cui al comma 1 del presente articolo hanno effetto a partire dal 4 aprile 2001.

Art. 59.

Modifica della legge provinciale 2 maggio 1995, n. 10, e successive modifiche, recante «Provvedimenti relativi al personale delle Unità sanitarie locali».

1. Il comma 5 dell'art. 5 della legge provinciale 2 maggio 1995, n. 10, e successive modifiche, è così sostituito:

«5. Qualora siano decorsi più di tre anni dalla cessazione del rapporto di servizio, il personale del ruolo sanitario riammesso in servizio deve frequentare, a far data dalla riammissione, il primo corso di aggiornamento a tal fine organizzato. Le modalità di attuazione di tale corso sono determinate dalla giunta provinciale in base alla corrispondente determinazione del fabbisogno.»

Art. 60.

Modifica alla legge provinciale 4 gennaio 2000, n. 1, e successive modifiche, recante, «Riordinamento della struttura dirigenziale amministrativa, tecnica e professionale delle aziende speciali uniti sanitarie locali».

1. Il comma 5 dell'art. 16 della legge provinciale 4 gennaio 2000, n. 1, e successive modifiche, è così sostituito:

«5. La composizione del nucleo di valutazione si differenzia a seconda che venga valutato il settore amministrativo o sanitario ed è composto da tre membri tra cui un rappresentante nominato dall'assessore provinciale alla sanità, un rappresentante della direzione generale dell'azienda sanitaria ed un esperto esterno.».

2. Dopo il comma 5 dell'art. 16 della legge provinciale 4 gennaio 2000, n. 1, e successive modifiche, sono aggiunti i seguenti commi 6 e 7:

«6. A prescindere dalle verifiche effettuate dal nucleo di valutazione, l'assessore provinciale alla sanità può in ogni momento disporre l'effettuazione di ispezioni e verifiche nelle aziende sanitarie.

7. I criteri generali e le modalità per la valutazione sono determinati dalla giunta provinciale.».

Art. 61.

Abrogazioni

1. Sono abrogate le seguenti disposizioni:

- a) legge provinciale 30 luglio 1977, n. 28, e successive modifiche;
- b) legge provinciale 3 gennaio 1986, n. 1, e successive modifiche;
- c) gli articoli 1, 2, 3 e 4 della legge provinciale 26 agosto 1993, n. 14, e successive modifiche;
- d) il comma 6 dell'art. 14, il comma 9 dell'art. 17 ed il comma 8 dell'art. 48 della legge provinciale 5 marzo 2001, n. 7, e successive modifiche;
- e) legge provinciale 2 luglio 1992, n. 23.

2. I regolamenti di esecuzione alle leggi di cui al comma 1 rimangono in vigore fino all'approvazione del regolamento di esecuzione alla presente legge, per le parti compatibili con le disposizioni della presente legge.

Art. 62.

Disposizioni finanziarie

1. Alla spesa per gli interventi a carico dell'esercizio 2002 ai sensi delle disposizioni dell'art. 4, comma 1, nonché dei titoli II e III, si provvede per l'anno 2002 con le quote ancora disponibili sui capitoli 52223, 52274, 52275, 52276, 52277 e 52410 del bilancio provinciale 2002, ivi incluse quelle per interventi ai sensi delle disposizioni provinciali abrogate con l'art. 61, comma 1, lettere a), b) e c) e per gli esercizi successivi nei limiti degli stanziamenti autorizzati per i medesimi interventi con legge finanziaria annuale.

2. Alla maggiore spesa derivante dalle disposizioni degli articoli 41 e 44, comma 1-bis, della presente legge, stimata in 12.000 euro per l'anno in corso e in 35.000 euro all'anno per gli anni 2003 e 2004, si fa fronte per l'esercizio finanziario in corso con le attuali disponibilità del capitolo 52290 del bilancio di previsione 2002 e per gli anni 2003 e 2004 mediante utilizzo di corrispondenti quote dello stanziamento previsto alla sezione 5, settore 5.2, lettera b.1) del bilancio per il triennio 2002-2004,

3. La spesa per l'attuazione delle disposizioni di cui agli articoli 4, comma 2, e 51 è autorizzata con legge finanziaria annuale.

La presente legge sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Provincia.

Bolzano, 15 novembre 2002

DURNWALDER

03R0322

REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA

LEGGE REGIONALE 4 dicembre 2002, n. 31.

Nuove misure per il concorso della copertura assicurativa dei rischi agricoli.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli-Venezia Giulia n. 49 del 4 dicembre 2002)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Premi assicurativi

1. L'amministrazione regionale è autorizzata a concedere un contributo sul costo dei premi assicurativi pagati a copertura delle perdite dovute alle seguenti cause:

- a) calamità naturali, intendendosi a tale scopo terremoti, valanghe, frane e inondazioni;
- b) avverse condizioni atmosferiche quali gelo, grandine, ghiaccio, pioggia, siccità, trombe d'aria;
- c) epizootie o fitopatie.

2. Il contributo di cui al comma 1 può essere concesso ai seguenti beneficiari:

- a) consorzi di produttori agricoli costituiti per la difesa attiva e passiva delle produzioni e delle strutture agricole produttive;
- b) cooperative e loro consorzi autorizzati ad attuare programmi di difesa passiva delle produzioni e delle strutture agricole produttive;
- c) singoli produttori agricoli.

3. Il contributo di cui al comma 1 è concesso fino all'80 per cento del costo del premio assicurativo nei casi in cui l'assicurazione sia a copertura delle perdite dovute esclusivamente a:

- a) calamità naturali;
- b) avverse condizioni atmosferiche per le quali la polizza assicurativa preveda un risarcimento in presenza di danni in misura non inferiore al 20 per cento della produzione normale nelle zone svantaggiate e al 30 per cento nelle altre zone.

4. Qualora l'assicurazione, oltre alle perdite causate dagli eventi di cui al comma 3, copra anche perdite dovute ad epizootie o fitopatie, l'aiuto è concesso in misura non superiore al 50 per cento del costo del premio assicurativo.

Art. 2.

Norma finanziaria

1. Per le finalità previste dall'art. 1, comma 1, è autorizzata la spesa complessiva di € 876.936,38, suddivisa in ragione di € 460.474,48 per l'anno 2002 e di € 416.461,90 per l'anno 2003, a carico dell'unità previsionale di base 11.4.61.2.383 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2002-2004 e del bilancio per l'anno 2002, con riferimento al capitolo 7134 (2.1.243.3.10.10) di nuova istituzione nel documento tecnico allegato ai bilanci medesimi alla rubrica n. 61 - servizio delle avversità atmosferiche - con la denominazione «Contributo ai singoli produttori agricoli, ai loro consorzi, alle cooperative e loro consorzi, sul costo dei premi assicurativi pagati a copertura dei rischi agricoli» e con lo stanziamento complessivo di € 876.936,38, suddiviso in ragione di € 460.474,48 per l'anno 2002 e di € 416.461,90 per l'anno 2003.

2. All'onere complessivo di € 876.936,38, suddiviso in ragione di € 460.474,48 per l'anno 2002 e di € 416.461,90 per l'anno 2003, derivante dall'autorizzazione di spesa di cui al comma 1, si fa fronte

mediante storno di pari importo dalla unità previsionale di base 11.4.61.2.383 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2002-2004 e del bilancio per l'anno 2002, con riferimento al capitolo 7130 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi, intendendosi corrispondentemente ridotta la relativa autorizzazione di spesa.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Trieste, 4 dicembre 2002

TONDO

03R0121

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE
4 dicembre 2002, n. 0368/Pres.

Legge regionale n. 8/1999, art. 11-bis, comma 1. Regolamento per l'avvalimento da parte della direzione regionale del commercio, del turismo e del terziario dei centri di assistenza tecnica, dei centri di coordinamento tra gli stessi e dei consorzi garanzia fidi. Approvazione.

(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli-Venezia Giulia n. 52 del 27 dicembre 2002)

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

Premesso che il comma 3 dell'art. 11 della legge regionale 19 aprile 1999, n. 8, prevede che le amministrazioni pubbliche possono avvalersi dei centri di assistenza tecnica alle imprese commerciali (CAT) allo scopo di facilitare il rapporto con le imprese utenti;

Premesso altresì che, in forza di quanto disposto dall'art. 11-bis, comma 1 della legge regionale 19 aprile 1999, n. 8, così come inserito con l'art. 8, comma 15 della legge regionale 15 maggio 2002, n. 13, la direzione regionale del commercio, del turismo e del terziario può avvalersi, nelle proprie attività istruttorie, dei centri di assistenza tecnica (CAT), dei centri di coordinamento tra gli stessi e dei consorzi garanzia fidi tra piccole e medie imprese commerciali e turistiche (CONGAFI);

Considerato che lo stesso comma 1 dell'art. 11-bis della citata legge regionale n. 8/1999 prevede che la giunta regionale determina con apposito regolamento le modalità dell'avvalimento;

Visto il testo regolamentare predisposto dalla suddetta direzione regionale;

Richiamate:

la legge regionale 19 aprile 1999, n. 8;

la legge regionale 20 marzo 2000, n. 7;

Visto l'art. 42 dello statuto di autonomia;

Su conforme deliberazione della giunta regionale n. 3997 del 25 novembre 2002;

Decreta:

È approvato il «Regolamento per l'avvalimento da parte della Direzione del commercio, del turismo e del terziario dei centri di assistenza tecnica, dei centri di coordinamento tra gli stessi e dei consorzi garanzia fidi», nel testo allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come regolamento della Regione.

Il presente decreto verrà pubblicato nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

Trieste, 4 dicembre 2002

TONDO

Regolamento per l'avvalimento da parte della direzione del commercio, del turismo e del terziario dei centri di assistenza tecnica, dei centri di coordinamento tra gli stessi e dei consorzi garanzia fidi (art. 11-bis, comma 1 della legge regionale 19 aprile 1999 n. 8).

Art. 1.

Finalità

1. La direzione regionale del commercio, del turismo e del terziario (Direzione) può avvalersi, nelle proprie attività istruttorie, dei centri di assistenza tecnica (CAT) autorizzati dalla Regione, dei centri di coordinamento tra li stessi (Centri) e dei consorzi garanzia fidi tra piccole e medie imprese commerciali e turistiche (CONGAF) della Regione.

2. L'avvalimento si applica nel caso in cui con il personale segnato alla direzione non è possibile svolgere tutte le attività istruttorie di competenza, oppure nel caso di istruttorie richiedenti specifiche professionalità riscontrabili presso i soggetti di cui al comma 1.

3. Le attività istruttorie per le quali si fa ricorso all'avvalimento, potranno riguardare:

a) domande di finanziamento agevolato relative a contributi regionali, statali e comunitari, presentate dalle imprese del commercio, del turismo e dei servizi;

b) interventi in materia di fabbisogni formativi delle categorie economiche del terziario;

c) interventi in materia di evoluzione del mercato distributivo e turistico.

Art. 2.

Criteri

1. La direzione può avvalersi dei CAT e dei centri per le attività istruttorie di cui all'art. 1, comma 3, lettere b), c).

2. La direzione pu avvalersi dei CONGAFI per le attività istruttorie di cui all'art. 1, comma 3, lettera a).

Art. 3.

Rapporti convenzionali

1. I rapporti tra la direzione ed i soggetti di cui al comma 1 dell'art. 1, sono regolati da apposite convenzioni.

2. Le convenzioni possono riguardare contemporaneamente anche più rapporti di avvalimento.

3. Le convenzioni devono avere una durata rapportata ai contenuti dell'avvalimento e comunque non superiore ai tre anni e non possono essere rinnovate, con gli stessi contenuti, per più di due volte.

4. La direzione esprime il proprio assenso preventivo all'eventuale utilizzo da parte dei soggetti di cui al comma 1 dell'art. 1, di collaboratori per le attività delegate.

5. Il compenso pagato dall'amministrazione regionale ai soggetti convenzionati rappresenta il corrispettivo per la prestazione di un servizio.

6. Le convenzioni sono attivabili in presenza di adeguata copertura finanziaria a fronte degli oneri conseguenti alle stesse.

7. La giunta regionale approva preventivamente le bozze di convenzione per l'avvalimento da stipularsi tra la direzione e i soggetti di cui a comma 1 dell'art. 1.

Art. 4.

Obblighi per i soggetti convenzionati

1. Gli obblighi per i soggetti convenzionati sono quelli derivanti dalle norme vigenti e dai contenuti delle convenzioni.

2. In ogni caso i soggetti di cui al comma 1 dell'art. 1, sono tenuti alla presentazione di idonea rendicontazione entro sei mesi dalla scadenza del rapporto convenzionale.

3. Durante lo svolgimento delle attività attribuite con la convenzione la direzione verifica e controlla la corrispondenza delle stesse alle norme vigenti e ai contenuti delle convenzioni.

4. In caso di inadempimento a parte dei soggetti di cui al comma 1 dell'art. 1, le convenzioni vengono immediatamente risolte con l'obbligo della restituzione delle somme corrisposte aggravate degli interessi e dalla mora giornaliera stabilita nelle convenzioni.

Art. 5.

Norme finali

1. Per tutto quanto non previsto dal presente regolamento, trova applicazione la legge regionale 20 marzo 2000, n. 7.

Art. 6.

Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

Visto, il presidente: TONDO

03R0053

REGIONE TOSCANA

LEGGE REGIONALE 20 dicembre 2002, n. 45.

Modifiche alla legge regionale 10 giugno 2002, n. 20 concernente «Calendario venatorio 2002/2003 e modifiche alla legge regionale 12 gennaio 1994, n. 3 (Recepimento della legge 11 febbraio 1992, n. 157 «Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio»)».

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Toscana n. 34 del 30 dicembre 2002)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Modifiche all'art. 2 della legge regionale 10 giugno 2002, n. 20

1. La lettera *i*) del comma 1 dell'art. 2 della legge regionale 10 giugno 2002, n. 20 concernente «Calendario venatorio 2002/2003 e modifiche alla legge regionale 12 gennaio 1994, n. 3 (Recepimento della legge 11 febbraio 1992, n. 157 «Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio»)», è sostituita dalla seguente:

«*i*) dal 1° gennaio al 15 gennaio: dalle ore 7 alle ore 17,15».

2. La lettera *l*) del comma 1 dell'art. 2 della legge regionale n. 20/2002, è sostituita dalla seguente:

«*l*) dal 16 gennaio al 31 gennaio: dalle ore 6,45 alle ore 17,30».

Art. 2.

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione Toscana.

La presente legge è pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Toscana.

Firenze, 20 dicembre 2002

MARTINI

La presente legge è stata approvata dal consiglio regionale nella seduta del 18 dicembre 2002.

03R0292

LEGGE REGIONALE 24 dicembre 2002, n. 46.

Modifiche alla legge regionale 28 marzo 1996, n. 24 (Criteri per il recupero dei crediti acquisiti a seguito dell'estinzione delle obbligazioni fidejussorie del fondo regionale di garanzia. Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 30 maggio 1994, n. 41 istitutiva della FIDI Agricola S.p.a.).

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Toscana n. 35 del 31 dicembre 2002)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Modifiche all'art. 5 della legge regionale 28 marzo 1996, n. 24

1. La lettera *b*) del comma 2 dell'art. 5 della legge regionale 28 marzo 1996, n. 24 (Criteri per il recupero dei crediti acquisiti a seguito dell'estinzione delle obbligazioni fidejussorie del fondo regionale di garanzia. Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 30 maggio 1994, n. 41 istitutiva della FIDI Agricola S.p.a.) è sostituita dalla seguente:

«*b*) per la costituzione di un fondo indisponibile, da utilizzare per l'assunzione di partecipazioni e di obbligazioni, anche convertibili, in imprese agricole, agroalimentari o di trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli, costituite in forma di società di capitali, ivi comprese le società cooperative, in nome e per conto della Regione Toscana».

2. Dopo il comma 2 dell'art. 5 della legge regionale n. 24/1996, è inserito il seguente:

«2-*bis*. La ripartizione delle disponibilità finanziarie tra i fondi di cui al comma 2 è stabilita dalla giunta regionale».

La presente legge è pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Toscana.

Firenze, 24 dicembre 2002

MARTINI

La presente legge è stata approvata dal consiglio regionale nella seduta del 18 dicembre 2002.

03R0293

LEGGE REGIONALE 24 dicembre 2002, n. 47.

Modifiche alla legge regionale 31 ottobre 2001, n. 51 (Soppressione dei consorzi idraulici di seconda categoria).

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Toscana n. 35 del 31 dicembre 2002)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Inserimento del comma 2-bis dell'art. 1 della legge regionale n. 51/2001

1. Dopo il comma 2 dell'art. 1 della legge regionale 31 ottobre 2001, n. 51, (Soppressione dei consorzi idraulici di seconda categoria), è aggiunto il seguente comma:

«2-bis. Non si procede alla riscossione dei contributi dovuti dai privati relativamente agli anni di imposta 2001 e precedenti».

Art. 2.

Sostituzione del comma 1 dell'art. 2 della legge regionale n. 51/2001

1. Il comma 1 dell'art. 2 della legge regionale n. 51/2001, è sostituito dal seguente comma:

«1. Per ogni consorzio è nominato un commissario liquidatore. La nomina ed i poteri del commissario sono disciplinati dalla legge regionale 31 ottobre 2001, n. 53 (Disciplina dei commissari nominati dalla Regione). Gli effetti della nomina sono stabiliti nel relativo atto di nomina, o negli appositi atti aggiuntivi ad esso.

Art. 3.

Inserimento dell'art. 2-bis della legge regionale n. 51/2001

1. Dopo l'art. 2 della legge regionale n. 51/2001 è inserito il seguente:

«Art. 2-bis (Disposizioni finanziarie). — 1. Le entrate conseguenti alla conclusione delle procedure di liquidazione, valutabili in 150.000,00 euro, si fa fronte con le risorse iscritte nella UPB 422 (Difesa del suolo, riduzione del rischio idrogeologico e prevenzione del rischio sismico - spese correnti) del bilancio 2003.

2. Agli oneri finanziari che restano a carico della Regione a seguito della chiusura delle attività commissariali, valutabili in 150.000,00 euro, si fa fronte con le risorse iscritte nella UPB 422 (Difesa del suolo, riduzione del rischio idrogeologico e prevenzione del rischio sismico - spese correnti) del bilancio 2003».

Art. 4.

Procedimenti di liquidazione in corso

1. Le disposizioni di cui al comma 2-bis dell'art. 1, ed all'art. 2-bis della legge regionale n. 51/2001, inseriti dalla presente legge, si applicano anche ai procedimenti di liquidazione in corso alla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 5.

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione Toscana.

La presente legge è pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Toscana.

Firenze, 24 dicembre 2002

MARTINI

La presente legge è stata approvata dal consiglio regionale nella seduta del 18 dicembre 2002.

03R0294

REGIONE LAZIO

LEGGE REGIONALE 11 luglio 2002, n. 18.

Tutela del gioco infantile e disciplina delle ludoteche.

(Pubblicata nel *supp. ord. n. 3 al Bollettino ufficiale della Regione Lazio n. 21 del 30 luglio 2002*)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

F i n a l i t à

1. La Regione Lazio, al fine di tutelare l'inalienabile diritto al gioco del bambino, così come sancito dall'art. 31 della «Convenzione dei diritti del fanciullo» approvata dall'assemblea generale delle Nazioni unite, promuove l'istituzione e la realizzazione delle ludoteche, quale servizio culturale, ricreativo e sociale, destinato a bambini e ragazzi.

Art. 2.

Caratteristiche delle ludoteche

1. La ludoteca è uno spazio polifunzionale protetto, destinato ai minori di età compresa fra i tre ed i diciassette anni, dove vengono svolte attività ludico-ricreative, educative e culturali, individuali e di gruppo, ed ha lo scopo di favorire la socializzazione, la capacità creativa ed espressiva, l'educazione all'autonomia ed alla libertà di scelta dei minori.

2. Le attività di cui al comma 1, articolate per fasce di età, devono favorire lo sviluppo psicologico, relazionale e cognitivo dei minori tramite il gioco, l'animazione ludica, il prestito ed il riciclaggio dei giocattoli, il laboratorio, i campi scuola ludico-ambientali, la ricerca delle tradizioni popolari, l'educazione all'integrazione multi-culturale.

3. La ludoteca deve essere posta, di norma, al piano terra, priva di barriere architettoniche, e deve essere provvista di:

- a) servizi igienici adeguati alle diverse età;
- b) un'area accoglienza e aree riservate per le attività delle diverse fasce di età;
- c) uno spazio minimo all'interno di quattro metri quadrati per utente;
- d) uno spazio scoperto utilizzabile per lo svolgimento di attività esterne;
- e) un'area per la permanenza dei genitori;
- f) un'area separata per i servizi amministrativi.

Art. 3.

Ubicazione delle ludoteche

1. Le ludoteche possono essere istituite in idonei locali pubblici e privati, negli ospedali, negli aeroporti, nei porti, nelle stazioni, negli istituti penitenziari, negli istituti educativi-assistenziali per minori, nei centri commerciali ed in tutte le strutture dove è prevista la presenza, anche temporanea, di bambini e ragazzi.

Art. 4.

Inizio attività

1. Il privato che intende aprire una ludoteca, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), così come sostituito dall'art. 2 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, deve presentare, al comune dove ha sede la struttura, denuncia di inizio attività attestante il possesso dei requisiti di cui all'art. 2 ed all'art. 5, commi 1 e 2 e delle autorizzazioni igienico-sanitarie ed antinfortunistiche previste dalla normativa vigente. Il comune entro sessanta giorni dalla ricezione della denuncia dispone l'autorizzazione all'esercizio dell'attività oppure, con provvedimento motivato da notificare all'interessato entro il medesimo termine, il divieto di prosecuzione dell'attività e la rimozione dei suoi effetti, salvo che, ove ciò sia possibile, l'interessato provveda a conformare alla normativa vigente detta attività ed i suoi effetti entro il termine prefissatogli.

2. Il comune competente verifica ogni anno il possesso dei requisiti e delle autorizzazioni di cui al comma 1, la cui mancanza comporta la chiusura temporanea per il tempo necessario al rilascio delle autorizzazioni o all'adeguamento delle strutture. Dopo due chiusure temporanee, il comune dispone la chiusura definitiva.

3. I gestori delle ludoteche, sia pubbliche che private, sono tenuti al rispetto delle prescrizioni della presente legge e devono presentare ogni anno al comune competente il programma annuale delle attività che intendono svolgere nelle ludoteche. Il programma deve contenere, tra l'altro, le indicazioni per l'integrazione dei bambini portatori di handicap.

Art. 5.

Personale

1. Il personale che opera nella ludoteca deve essere costituito da operatori in possesso del diploma di scuola media superiore di maestra d'asilo, o di maturità magistrale, o di assistente o dirigente di comunità infantili o diplomi equipollenti ovvero di un diploma di scuola media superiore e di un attestato di formazione professionale per attività socio-educative in favore di minori, riconosciuto dallo Stato o dalla Regione. Può operare nelle ludoteche anche il personale in possesso del diploma di laurea o di diploma universitario in materie rientranti nelle scienze della formazione o dell'educazione o in discipline afferenti la psicologia o i servizi sociali.

2. Per ogni ludoteca deve prestare servizio un numero di ludotecari adeguato alle dimensioni della stessa, agli orari di apertura, all'età degli utenti, alle attività previste dai programmi, con un limite minimo di due ludotecari.

3. La Regione, nell'ambito dei piani di formazione professionale di propria competenza, promuove attività di qualificazione ed aggiornamento per il personale che svolge attività presso ludoteche.

4. I gestori delle ludoteche, sia pubbliche sia private, devono assicurare al personale che opera nella ludoteca un regolare rapporto di lavoro, nel rispetto di quanto stabilito dai contratti di lavoro e dai relativi accordi integrativi.

Art. 6.

Contributi

1. La Regione, nei limiti dello stanziamento del capitolo di cui all'art. 7, concede contributi per il potenziamento di servizi per il gioco infantile, quali ludoteche e strutture per il gioco ricreativo all'aperto, al comune di Roma ed ai comuni associati negli ambiti territoriali d'intervento previsti dalla legge 28 agosto 1997, n. 285 (Dispo-

sizioni per la promozione di diritti e di opportunità per l'infanzia e l'adolescenza) ed individuati dal piano socio-assistenziale regionale di cui alla legge regionale 9 settembre 1996, n. 38 e successive modifiche.

2. La giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare, con propria deliberazione da pubblicare nel *Bollettino ufficiale* della Regione, determina i criteri e le modalità per l'erogazione dei contributi di cui al comma 1 entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 7.

Norma transitoria

1. Le ludoteche pubbliche funzionanti e le ludoteche private in possesso delle autorizzazioni igienico-sanitarie ed antinfortunistiche previste dalla normativa vigente e già operanti alla data di entrata in vigore della presente legge da almeno tre mesi, devono adeguarsi ai requisiti di cui all'art. 2 ed all'art. 5, commi 1 e 2, entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 8.

Norma finanziaria

1. Per le finalità di cui alla presente legge, è stanziata per l'anno 2002 la somma di euro 103 mila 300, gravante sull'unità previsionale di base H41, mediante l'istituzione di apposito capitolo.

2. All'onere di cui al comma 1, si provvede nell'ambito dello stanziamento iscritto nell'unità previsionale di base H41 dello stato di previsione della spesa per l'esercizio finanziario 2002.

3. Per gli esercizi finanziari successivi si provvede con le rispettive leggi di bilancio.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Lazio.

Roma, 11 luglio 2002

STORACE

03R0140

LEGGE REGIONALE 22 luglio 2002, n. 19.
Istituzione della conferenza Regione-ordini e collegi professionali.

(Pubblicata nel suppl. ord. n. 3 al Bollettino ufficiale della Regione Lazio n. 21 del 30 luglio 2002)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Finalità

1. La Regione, riconoscendo la funzione sociale svolta dagli ordini e dai collegi professionali, quali enti pubblici che contribuiscono a tutelare i cittadini attraverso un'azione tesa a garantire la capacità professionale degli iscritti ed il migliore esercizio delle professioni, promuove un costante rapporto collaborativo con gli enti stessi al fine di ottimizzare la sicurezza e la qualità dei servizi di competenza regionale.

Art. 2.

Conferenza permanente Regione ordini e collegi professionali

1. Per le finalità di cui all'art. 1, è istituita, presso la presidenza della giunta regionale, la conferenza permanente Regione - ordini e collegi professionali, di seguito denominata conferenza, come strumento di raccordo, consultazione e partecipazione, con particolare riguardo all'approfondimento delle problematiche concernenti la formazione e l'aggiornamento dei professionisti, alla elaborazione di norme e disposizioni tecniche, anche semplificative, relative ai vari settori di materie di competenza regionale, all'istituzione di osservatori permanenti sui temi economico-fiscali, sanitari e della sicurezza e qualità dei servizi, all'utilizzazione di figure professionali non disponibili nell'organico regionale.

Art. 3.

Costituzione e funzionamento della conferenza

1. La conferenza è costituita con decreto del presidente della giunta regionale ed è composta:

- a) dal presidente della giunta regionale, che la presiede;
- b) dall'assessore regionale competente in materia di affari istituzionali ed enti locali;
- c) dal presidente e dai vice presidenti della commissione consiliare permanente competente in materia di affari istituzionali;
- d) dai presidenti degli ordini e collegi professionali, regionali e provinciali, previsti dalla normativa vigente;
- e) da un rappresentante degli ordini e collegi professionali indicati alla lettera d), nominato dagli stessi con funzione di coordinamento delle rispettive iniziative all'interno della conferenza.

2. La conferenza è presieduta dal presidente della giunta regionale ovvero, in caso di sua assenza o impedimento, dall'assessore regionale competente in materia di affari istituzionali ed enti locali.

3. La conferenza è convocata dal presidente della giunta regionale con cadenza, di norma, trimestrale oppure quando ne facciano richiesta un quinto dei suoi componenti ed è di volta in volta integrata dagli assessori regionali competenti nelle materie oggetto di discussione nelle sedute della conferenza stessa.

4. Gli ordini ed i collegi professionali indicati al comma 1, lettera d), sono tenuti a comunicare tempestivamente al presidente della giunta regionale la sostituzione dei rispettivi presidenti, al fine di apportare le necessarie modifiche al decreto di costituzione.

5. Alle sedute della conferenza possono partecipare, in luogo dei componenti di diritto di cui al comma 1, lettera d) loro delegati e possono, altresì, essere invitati i responsabili delle strutture regionali competenti in materia per fornire un utile supporto conoscitivo.

Art. 4.

Segreteria tecnica

1. La conferenza si avvale di una segreteria tecnica per l'attività di carattere amministrativo e per l'istruttoria degli atti oggetto di discussione nelle sedute della conferenza stessa e delle relative commissioni di cui all'art. 5, comma 2.

2. La segreteria tecnica è costituita con decreto del presidente della giunta regionale ed è composta da un dirigente regionale, che ne coordina i lavori, e da sei esperti nelle materie di competenza regionale, dei quali tre nominati dal presidente stesso e tre nominati dal rappresentante degli ordini e collegi professionali di cui all'art. 3, comma 1, lettera e), tenendo conto delle proposte formulate dalle singole categorie.

3. Il decreto di costituzione stabilisce la durata in carica della segreteria tecnica.

4. Agli esperti della segreteria tecnica è corrisposto il trattamento economico determinato ai sensi della normativa regionale vigente.

Art. 5.

Regolamento

1. La conferenza, entro sessanta giorni dal suo insediamento da parte del presidente della giunta regionale, approva il regolamento per disciplinare le modalità di funzionamento della conferenza stessa.

2. Per rendere più snella ed efficace l'attività della conferenza, il regolamento di cui al comma 1 ne definisce l'articolazione interna in commissioni, in relazione ai settori omogenei di materie, individuando le specifiche attribuzioni. Le sedute delle commissioni sono presiedute dagli assessori competenti nelle materie oggetto di discussione.

3. Il regolamento di cui al comma 1 definisce, altresì, i compiti della segreteria tecnica della conferenza.

Art. 6.

Disposizione finanziaria

1. Alla spesa per la corresponsione dei compensi di cui all'art. 4, comma 4, si fa fronte con i fondi previsti al capitolo R21404 del bilancio regionale di previsione per l'esercizio 2002 ed al corrispondente capitolo dei bilanci relativi agli esercizi successivi.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Lazio.

Roma, 22 luglio 2002

STORACE

03R0141

LEGGE REGIONALE 22 luglio 2002, n. 20.
Interventi per promuovere e agevolare la ricerca e la sperimentazione di nuovi farmaci e di nuove indicazioni terapeutiche dei farmaci esistenti.

(Pubblicata nel suppl. ord. n. 3 al Bollettino ufficiale della Regione Lazio n. 21 del 30 luglio 2002)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Oggetto e finalità

1. La presente legge detta disposizioni per promuovere e agevolare, nel rispetto della normativa statale e comunitaria sulla sperimentazione, i programmi ed i progetti di investimento riguardanti la ricerca e la sperimentazione di nuovi farmaci e di nuove indicazioni terapeutiche dei farmaci esistenti per la cura della salute umana, assicurando il raccordo con il complesso degli interventi finanziati con le risorse regionali, statali e comunitarie.

Art. 2.

Interventi

1. Al fine di cui all'art. 1, la Regione, attraverso l'agenzia sviluppo Lazio S.p.a., che può avvalersi del supporto degli altri soggetti specializzati della rete prevista dall'art. 24, comma 3, lettera a), della legge regionale 7 giugno 1999, n. 6, per gli aspetti di rispettiva competenza:

- a) promuove programmi di collaborazione tra le università, gli enti e i soggetti pubblici e privati per la ricerca e la sperimentazione di nuovi farmaci e di nuove indicazioni terapeutiche dei farmaci esistenti;

b) agevola, mediante la concessione di contributi alle imprese farmaceutiche o biotecnologiche, i progetti che attengono ad una o più delle seguenti attività, in relazione alla parte realizzata sul territorio regionale:

1) ricerca e sperimentazione preclinica e biotecnologica per lo sviluppo di nuovi farmaci e di nuove indicazioni terapeutiche dei farmaci esistenti;

2) realizzazione di partenariati italiani o stranieri per potenziare la collaborazione scientifica nell'ambito delle ricerche e delle sperimentazioni;

3) creazione e sviluppo di applicazioni innovative generate dalle ricerche effettuate.

Art. 3.

Regolamento

1. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge è emanato un regolamento regionale di attuazione, in conformità alla vigente normativa comunitaria, che, in particolare, stabilisce:

a) i requisiti dei soggetti beneficiari dei contributi;

b) i criteri e le modalità per la presentazione delle domande di contributo e per la relativa istruttoria;

c) la composizione ed i compiti del nucleo di valutazione dei programmi e dei progetti di cui all'art. 2, istituito presso l'assessorato competente in materia di attività produttive, prevedendo la partecipazione di rappresentanti dell'assessorato competente in materia di sanità i quali esprimono parere vincolante sotto il profilo scientifico;

d) i criteri di valutazione delle domande per la formazione di una graduatoria;

e) l'eventuale individuazione di quote di riserva del fondo speciale di cui all'art. 4 a favore di determinate categorie di soggetti beneficiari o di ambiti di ricerca di particolare interesse sociale;

f) le spese ammissibili, le forme dei contributi concedibili e le relative percentuali, nonché le modalità di concessione e di erogazione;

g) le condizioni per l'eventuale cumulabilità dei contributi con altre agevolazioni pubbliche e le modalità per assicurare il raccordo con il complesso degli interventi finanziati con le risorse comunitarie, nazionali e regionali;

h) le modalità per l'effettuazione di monitoraggi e controlli sulla corretta utilizzazione dei contributi e sullo stato di attuazione delle attività nonché le cause e le modalità di revoca della concessione dei contributi e di recupero delle eventuali somme già erogate.

Art. 4.

Fondo speciale

1. È istituito presso l'agenzia sviluppo Lazio S.p.a., ai sensi dell'art. 24 della legge regionale n. 6/1999, il «Fondo speciale per la ricerca e la sperimentazione di nuovi farmaci e di nuove indicazioni terapeutiche dei farmaci esistenti».

2. La gestione del fondo speciale è regolata da apposita convenzione tra la Regione e l'agenzia sviluppo Lazio S.p.a., stipulata nel rispetto delle disposizioni della presente legge e del regolamento di cui all'art. 3.

3. Le spese connesse alla gestione del fondo speciale, sostenute dall'agenzia sviluppo Lazio S.p.a., gravano sul fondo di cui al comma 1.

Art. 5.

Disposizione finanziaria

1. Per le finalità di cui alla presente legge, nel bilancio regionale per l'esercizio 2002, è istituito apposito capitolo denominato «Spese per il fondo speciale per la ricerca e la sperimentazione di nuovi farmaci e di nuove indicazioni terapeutiche dei farmaci esistenti» con lo stanziamento di euro un milione 500 mila in termini di competenza e cassa, nell'ambito della UPB C22.

2. Alla copertura dell'onere di cui al comma 1 si provvede, in termini di competenza, mediante riduzione dello stanziamento di cui all'elenco 4 del bilancio regionale di previsione 2002, capitolo T28501, lettera d) e, in termini di cassa, mediante riduzione di pari importo della UPB T25.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Lazio.

Roma, 22 luglio 2002

STORACE

03R0142

LEGGE REGIONALE 22 luglio 2002, n. 21.

Misure eccezionali per la stabilizzazione occupazionale dei lavoratori socialmente utili e di altre categorie svantaggiate di lavoratori nell'ambito di politiche attive del lavoro.

(Pubblicata nel suppl. ord. n. 3 al Bollettino ufficiale della Regione Lazio n. 21 del 30 luglio 2002)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Finalità

1. La Regione, nell'ambito di politiche attive dirette a favorire l'inserimento o il reinserimento lavorativo di coloro che versano in condizioni di svantaggio nel mercato del lavoro ed a ridurre i rischi di emarginazione e di esclusione sociale, promuove, attraverso forme associative, di accordo e di intesa istituzionale con le autonomie locali, la stabilizzazione occupazionale dei lavoratori impiegati in attività socialmente utili ai sensi degli articoli 2 e 3 del decreto legislativo 28 febbraio 2000, n. 81 (Integrazioni e modifiche della disciplina dei lavori socialmente utili, a norma dell'art. 45, comma 2, della legge 17 maggio 1999, n. 144), e delle altre categorie svantaggiate di lavoratori individuate dalla presente legge.

Art. 2.

Ambito di applicazione

1. Le disposizioni contenute nella presente legge si applicano a favore dei lavoratori di cui all'art. 2, comma 1 del decreto legislativo n. 81/2000. Si applicano, altresì, a favore delle altre categorie svantaggiate di lavoratori individuate nel programma di cui all'art. 4, con i limiti nello stesso previsti.

Art. 3.

Interventi

1. La Regione, a favore dei lavoratori di cui all'art. 2, promuove:

- l'analisi e la valutazione delle potenzialità lavorative ed attitudinali nonché il tipo e la durata dell'attività progettuale svolta;
- la ricognizione dei posti vacanti nelle dotazioni organiche degli enti pubblici operanti nel territorio regionale;
- l'istituzione di banche dati, l'effettuazione di studi e ricerche, l'organizzazione di convegni e seminari, la stampa di pubblicazioni e di periodici allo scopo di rilevare le opportunità occupazionali e diffondere la circolazione delle conoscenze relative al mercato del lavoro;
- l'aggiornamento e la riqualificazione professionale;
- le attività di mediazione tra domanda e offerta di lavoro, di ricerca e selezione del personale e di supporto alla ricollocazione professionale, ai sensi dell'art. 10 del decreto legislativo 23 dicembre

1997, n. 469 (Conferimento alle regioni e agli enti locali di funzioni e compiti in materia di mercato del lavoro, a norma dell'art. 1, della legge 15 marzo 1997, n. 59);

f) l'assunzione da parte di datori di lavoro pubblici e privati;

g) l'esercizio di lavoro autonomo o d'impresa, sia in forma individuale che associata, anche attraverso attività di assistenza tecnico-progettuale ad opera delle agenzie di promozione di lavoro e di impresa individuate ai sensi dell'art. 4, comma 3, del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 280 (Attuazione della delega conferita dall'art. 26 della legge 24 giugno 1997, n. 196, in materia di interventi a favore di giovani inoccupati nel Mezzogiorno);

h) l'assunzione da parte di società abilitate all'attività di fornitura di lavoro temporaneo ai sensi della legge 24 giugno 1997, n. 196 (Norme in materia di promozione dell'occupazione);

i) la definizione, da parte di committenti di lavori pubblici e privati, nei capitolati posti a base di gara d'appalto per la realizzazione di opere pubbliche, di una riserva obbligatoria di assunzioni nominative, secondo le modalità definite nel programma di cui all'art. 4;

l) la stipula di contratti di collaborazione coordinata e continuativa o di contratti di lavoro autonomo;

m) specifiche azioni progettuali dirette alla ricollocazione lavorativa, sulla base di accordi e convenzioni stipulati con i soggetti pubblici e privati interessati;

n) la costituzione di società di capitali miste per la gestione di attività e servizi funzionali allo sbocco occupazionale, cui possono partecipare anche le Camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura;

o) il monitoraggio degli interventi di cui alle precedenti lettere attraverso l'agenzia Lazio lavoro istituita dall'art. 10 della legge regionale 7 agosto 1998, n. 38 e successive modifiche.

2. La Regione può assumere la partecipazione, anche maggioritaria, nelle società di capitali di cui al comma 1, lettera n), attraverso l'agenzia regionale per gli investimenti e lo sviluppo del Lazio - Sviluppo Lazio S.p.a., istituita dall'art. 24 della legge regionale 7 giugno 1999, n. 6, e la «Progetti territoriali per l'occupazione - Proteo S.p.a.», istituita ai sensi della legge regionale 7 giugno 1990, n. 75, di seguito denominata Proteo S.p.a.

3. Per le annualità 2002, 2003 e 2004, gli enti strumentali della Regione e le aziende unità sanitarie locali (A.S.L.), nell'ambito delle rispettive disponibilità finanziarie, riservano, ai lavoratori di cui all'art. 2, una quota pari al quaranta per cento dei posti vacanti nella dotazione organica, previo espletamento di procedure selettive dirette ad accertare i requisiti richiesti per l'inquadramento nei diversi profili professionali e livelli funzionali.

4. Limitatamente alla stabilizzazione occupazionale dei lavoratori di cui all'art. 2, comma 1, del decreto legislativo n. 81/2000, la Regione:

a) concede un contributo *una tantum* per la fuoriuscita volontaria dalle attività socialmente utili;

b) provvede alla costituzione di un fondo attraverso il quale concorrere alla copertura degli interessi passivi sui mutui contratti dagli enti locali presso la cassa depositi e prestiti per la realizzazione di investimenti funzionali allo sbocco occupazionale.

5. La giunta regionale, con propria deliberazione, finanzia annualmente, attraverso una quota delle risorse assegnate al fondo di cui all'art. 5, la Proteo S.p.a. per lo svolgimento di attività di formazione e riqualificazione professionale, progettazione, assistenza tecnica e tutoraggio nell'ambito degli interventi di cui al presente articolo, diretti alla stabilizzazione occupazionale dei lavoratori socialmente utili.

Art. 4.

Programma operativo

1. La giunta regionale, previo parere della commissione consiliare permanente competente in materia di lavoro e degli organismi di cui agli articoli 7 ed 8 della legge regionale n. 38/1998, e successive modifiche, approva, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con deliberazione da pubblicare nel *Bollet-*

tino ufficiale della Regione, il programma operativo per la stabilizzazione occupazionale dei lavoratori di cui all'art. 2, di seguito denominato programma. Il programma definisce, in particolare:

a) le specifiche azioni e misure da sostenere ed incentivare nell'ambito degli interventi di cui all'art. 3;

b) la natura, l'ammontare, le modalità ed i criteri di concessione delle risorse da destinare al finanziamento degli interventi di cui alla lettera a), nel rispetto della normativa comunitaria concernente gli aiuti di Stato;

c) i criteri e le modalità di attuazione degli interventi di cui alla lettera a);

d) i soggetti attuatori e beneficiari degli interventi di cui alla lettera a);

e) l'elenco regionale, ai sensi dell'art. 3 del decreto legislativo n. 81/2000, delle attività funzionali allo sbocco occupazionale dei lavoratori socialmente utili, aggiuntive a quelle previste dal medesimo articolo;

f) le altre categorie svantaggiate di lavoratori che beneficiano degli interventi di cui all'art. 3, commi 1 e 3, nei limiti della disponibilità di risorse assegnate al fondo di cui all'art. 5, con particolare riguardo ai lavoratori impiegati in attività socialmente utili non ricompresi nella previsione di cui all'art. 2 ed ai lavoratori impegnati, nell'ambito dei cantieri scuola e lavoro attivati presso i parchi naturali regionali ai sensi della legge regionale 25 luglio 1996, n. 29 e successive modifiche, nei progetti finalizzati a creare occupazione stabile.

2. Il programma determina l'ammontare delle risorse a favore dei datori di lavoro che assumono i lavoratori di cui all'art. 2 con rapporto di lavoro a tempo pieno ed indeterminato, in misura superiore in caso di assunzione da parte di enti pubblici operanti nel territorio regionale.

3. Il programma è redatto nel rispetto delle seguenti priorità:

a) determinazione degli incentivi economici per la ricollocazione dei lavoratori in proporzione al rischio di esclusione dal mercato del lavoro, valutato in ragione di parametri quali il disagio socio-economico ed il tasso di disoccupazione nell'ambito territoriale in cui ha luogo la stabilizzazione occupazionale;

b) individuazione di azioni e misure dirette alla stabilizzazione occupazionale dei lavoratori cofinanziabili con risorse statali e comunitarie;

c) promozione di forme associative, di accordo e di intesa istituzionale fra i soggetti interessati alla stabilizzazione occupazionale dei lavoratori, così da favorire l'esercizio coordinato delle relative funzioni;

d) integrazione con altri programmi regionali, statali e comunitari di politica attiva del lavoro e di formazione professionale.

Art. 5.

Fondo regionale per la stabilizzazione occupazionale

1. È istituito il fondo regionale per la stabilizzazione occupazionale dei lavoratori di cui all'art. 2, di seguito denominato fondo, destinato al finanziamento degli interventi di cui all'art. 3.

2. Al fondo sono destinati:

a) le risorse regionali assegnate agli interventi di cui all'art. 3;

b) altre risorse di fondazioni, enti e soggetti comunque interessati.

Art. 6.

Disposizioni finanziarie

1. Nello stato di previsione delle entrate del bilancio regionale per l'esercizio finanziario 2002 sono istituiti, per memoria, nell'ambito rispettivamente delle UPB 341 e 431, i seguenti capitoli:

a) risorse di cui all'art. 5, comma 2, della deliberazione legislativa approvata nella seduta del 27 giugno 2002 per il finanziamento del fondo regionale per la stabilizzazione occupazionale;

b) assegnazione dallo Stato, ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo n. 81/2000, delle risorse del fondo per l'occupazione di cui all'art. 1 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, recante interventi urgenti a sostegno dell'occupazione).

2. Nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per l'esercizio finanziario 2002 sono istituiti, per memoria, nell'ambito rispettivamente delle UPB F31 e F32, i seguenti capitoli:

a) fondo regionale per la stabilizzazione occupazionale dei lavoratori di cui all'art. 2, della deliberazione legislativa approvata nella seduta del 27 giugno 2002 (Parte corrente);

b) fondo regionale per la stabilizzazione occupazionale dei lavoratori di cui all'art. 2, della deliberazione legislativa approvata nella seduta del 27 giugno 2002 (parte capitale);

c) utilizzazione delle risorse del fondo per l'occupazione di cui all'art. 1 del decreto-legge n. 148/1993, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 236/1993.

3. All'istituzione dei capitoli di cui ai commi 1 e 2 si provvede, ai sensi dell'art. 28 della legge regionale 20 novembre 2001, n. 25, con deliberazione della giunta regionale.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Lazio.

Roma, 22 luglio 2002

STORACE

03R0143

LEGGE REGIONALE 22 luglio 2002, n. 22.

Modifiche alle leggi regionali 22 ottobre 1993, n. 57 «Norme generali per lo svolgimento del procedimento amministrativo, l'esercizio del diritto di accesso ai documenti amministrativi e la migliore funzionalità dell'attività amministrativa» e 18 febbraio 2002, n. 6 «Disciplina del sistema organizzativo della giunta e del consiglio e disposizioni relative alla dirigenza ed al personale regionale».

(Pubblicata nel suppl. ord. n. 3 al Bollettino ufficiale della Regione Lazio n. 21 del 30 luglio 2002)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Modifiche all'art. 4 della legge regionale 22 ottobre 1993, n. 57

1. Il comma 1 dell'art. 4 della legge regionale 22 ottobre 1993, n. 57 è sostituito dal seguente:

«1. Il procedimento amministrativo deve concludersi nel termine di quarantacinque giorni, ovvero non superiore a novanta giorni qualora sia articolato in più fasi distinte».

Art. 2.

Sostituzione dell'art. 17 della legge regionale n. 57/1993

1. L'art. 17 della legge regionale n. 57/1993 è sostituito dal seguente:

«Art. 17 (*Conferenza di servizi*). — 1. Qualora sia opportuno effettuare un esame contestuale dei vari interessi pubblici coinvolti in un procedimento amministrativo o in procedimenti tra loro connessi, ovvero qualora in un procedimento si debbano acquisire intese, concerti, nulla osta o assensi comunque denominati di altre pubbliche amministrazioni o di altre strutture o organi regionali e, comunque,

in tutti gli altri casi previsti da disposizioni legislative e regolamentari, il responsabile del procedimento propone l'indizione o, avendone la competenza, indice di regola una conferenza di servizi.

2. La conferenza di servizi è sempre indetta qualora le intese, i concerti, i nulla osta o gli atti di assenso comunque denominati siano stati formalmente richiesti alle altre amministrazioni pubbliche competenti e non siano pervenute al responsabile del procedimento entro quindici giorni dalla ricezione da parte delle stesse amministrazioni della relativa richiesta.

3. L'indizione della conferenza di servizi spetta al soggetto competente all'adozione del provvedimento finale secondo il riparto delle specifiche competenze stabilite dalla legge e dai regolamenti di organizzazione.

4. La conferenza di servizi indetta tra l'amministrazione regionale e le altre amministrazioni è disciplinata dagli articoli 14, 14-bis, 14-ter e 14-quater della legge n. 241/1990 e successive modifiche, nonché dai regolamenti di organizzazione di cui agli articoli 30 e 39 della legge regionale 18 febbraio 2002, n. 6.

5. La conferenza di servizi interna tra le strutture organizzative dell'amministrazione regionale è disciplinata dai regolamenti di organizzazione di cui agli articoli 30 e 39 della legge regionale n. 6/2002.».

Art. 3.

Modifiche all'art. 18 della legge regionale n. 57/1993

1. All'art. 18 della legge regionale n. 57/1993 le parole:

«dall'art. 27 della legge 8 giugno 1990, n. 142» sono sostituite dalle seguenti:

«dall'art. 34 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.».

Art. 4.

Modifiche all'art. 26 della legge regionale n. 57/1993

1. Al comma 1 dell'art. 26 della legge regionale n. 57/1993 la parola:

«legge» è sostituita dalle seguenti:

«legge e dai regolamenti di organizzazione di cui agli articoli 30 e 39 della legge regionale n. 6/2002.».

Art. 5.

Sostituzione dell'art. 39 della legge regionale n. 57/1993

1. L'art. 39 della legge regionale n. 57/1993 è sostituito dal seguente:

«Art. 39 (*Regolamenti*). — 1. Entro un anno dalla data di entrata in vigore dei regolamenti di organizzazione di cui agli articoli 30 e 39 della legge regionale n. 6/2002, la giunta regionale, con uno o più regolamenti, disciplina i singoli tipi di procedimento, amministrativo indicando, tra l'altro, per ognuno:

a) le procedure da rispettare all'interno dell'amministrazione regionale;

b) i termini relativi alle varie fasi procedurali;

c) le forme per la comunicazione, la notificazione e la pubblicazione;

d) le categorie dei documenti per i quali esistono esigenze di riservatezza, ai fini sia della partecipazione al procedimento sia dell'accesso ai documenti;

e) i casi ed i limiti per la conclusione degli accordi con gli interessati alla partecipazione al procedimento;

f) i casi in cui è consentito l'inizio dell'esercizio di un'attività privata;

g) le modalità per l'inserimento dei dati nel sistema informativo e per l'accesso diretto dei cittadini;

h) le regole per la trattazione delle singole pratiche;

i) le specifiche disposizioni contenute nelle leggi regionali di settore che devono intendersi abrogate a norma dell'art. 41 della presente legge;

l) ogni altra indicazione prevista nel regolamento di organizzazione.

2. Entro la medesima data di cui al comma 1, è istituita la banca dati dei procedimenti amministrativi regionali tenuta presso la struttura competente in materia di organizzazione.».

Art. 6.

Modifiche all'art. 41 della legge regionale n. 57/1993

1. Al comma 1 dell'art. 41 della legge regionale n. 57/1993, la parola:

«operative» è sostituita con le seguenti: «operative e quelle dei regolamenti di organizzazione di cui agli articoli 30 e 39 della legge regionale n. 6/2002.».

Art. 7.

Modifiche all'art. 36 della legge regionale n. 6/2002

1. Dopo la lettera *n*), del comma 1, dell'art. 30 della legge regionale n. 6/2002 è inserita la seguente:

«*n-bis*) la competenza, la responsabilità, la partecipazione al procedimento amministrativo, gli aspetti organizzativi interni connessi allo svolgimento delle conferenze di servizi, l'accesso ai documenti amministrativi, in attuazione ai principi fondamentali stabiliti dalla legge n. 241/1990 e successive modifiche, nonché le procedure di autocertificazione e di presentazione dei documenti in attuazione del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445;».

Art. 8.

Modifiche all'art. 39 della legge regionale n. 6/2002

1. Dopo la lettera *l*), del comma 1, dell'art. 39 della legge regionale n. 6/2002 è inserita la seguente:

«*l-bis*) la competenza, la responsabilità, la partecipazione al procedimento amministrativo, gli aspetti organizzativi interni connessi allo svolgimento delle conferenze di servizi, l'accesso ai documenti amministrativi, in attuazione dei principi fondamentali stabiliti dalla legge n. 241/1990 e successive modifiche, nonché le procedure di autocertificazione e di presentazione dei documenti in attuazione del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445;».

Art. 9.

Abrogazioni

1. Dalla data di entrata in vigore dei regolamenti di organizzazione di cui agli articoli 30 e 39 della legge regionale n. 6/2002 sono abrogati gli articoli: 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, e 40 della legge regionale n. 57/1993.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Lazio.

Roma, 22 luglio 2002

STORACE

03R0144

REGIONE SICILIA

LEGGE 23 dicembre 2002 n. 23.

Norme finanziarie urgenti - variazioni al bilancio della Regione Sicilia per l'anno finanziario 2002 - seconda misura salva deficit.

(Pubblicata nella Gazzetta ufficiale della Regione Sicilia n. 59 del 27 dicembre 2002)

L'ASSEMBLEA REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Riduzione di spese

1. Le spese autorizzate per l'esercizio finanziario 2002 dalle leggi sottoelencate sono ridotte degli importi indicati a fianco delle medesime:

a) legge regionale 15 maggio 2000, n. 10, art. 25, U.P.B. 1.4.1.5.1, capitolo 109702, 250 migliaia di euro;

b) legge regionale 26 marzo 2002, n. 2, art. 130, comma 2, tabella C, per le finalità della legge regionale 3 maggio 2001, n. 6, art. 2, comma 2, U.P.B. 1.6.2.6.1, capitolo 516802, 2.500 migliaia di euro;

c) legge regionale 3 maggio 2001, n. 6, art. 2, comma 2, tabella C, per le finalità della legge regionale 31 agosto 1998, n. 14, art. 10, U.P.B. 1.6.2.6.88, capitolo 516003, 15 migliaia di euro;

d) legge regionale 4 aprile 1995, n. 28, art. 12, U.P.B. 2.2.2.6.1, capitolo 542815, 181 migliaia di euro;

e) legge regionale 26 marzo 2002, n. 2 art. 119, U.P.B. 6.2.1.3.2, capitolo 273704, 750 migliaia di euro;

f) legge regionale 6 aprile 1996, n. 23, articoli 2 e 6, U.P.B. 6.2.1.3.4, capitolo 274101, 2.000 migliaia di euro;

g) legge regionale 6 luglio 1990, n. 10, U.P.B. 6.2.2.6.1, capitolo 672407, 10.293 migliaia di euro;

h) legge regionale 26 marzo 2002, n. 2, art. 130, comma 2, tabella C, per le finalità della legge regionale 30 dicembre 2000, n. 35, articoli 1, 2, 3, 4, 5 e 6, U.P.B. 6.2.2.6.2, capitolo 672419, 1.000 migliaia di euro;

i) legge regionale 15 maggio 1991, n. 27, articoli 1, 3 e 4, U.P.B. 7.3.1.3.1, capitolo 317706, 3.099 migliaia di euro;

j) legge regionale 15 maggio 1991, n. 27, art. 5, U.P.B. 7.3.1.3.1, capitolo 317707, 517 migliaia di euro;

k) legge regionale 26 novembre 2000, n. 24, art. 2, commi 2 e 8, U.P.B. 7.4.1.3.1, capitolo 322110, 3.099 migliaia di euro;

l) legge regionale 9 agosto 2002, n. 9, art. 1 comma 11, U.P.B. 7.4.1.3.2, capitolo 322105, 7.000 migliaia di euro;

m) legge regionale 9 agosto 2002, n. 9, art. 3, U.P.B. 7.4.1.3.1, capitolo 322112, 10.000 migliaia di euro;

n) legge regionale 26 marzo 2002, n. 2, art. 48, comma 1, U.P.B. 7.4.1.3.1, capitolo 322111, 41.571 migliaia di euro;

o) legge regionale 26 marzo 2002, n. 2, art. 49, U.P.B. 7.4.1.3.1, capitolo 322113, 200 migliaia di euro;

p) legge regionale 26 marzo 2002, n. 2, art. 130, comma 2, tabella C, per le finalità della legge regionale 23 dicembre 2000, n. 32, art. 57, U.P.B. 8.2.2.6.99, capitolo 742824, 3.000 migliaia di euro;

q) legge regionale 26 marzo 2002, n. 2, art. 130, comma 9, tabella 1, U.P.B. 8.3.1.3.1, capitolo 346518, 30 migliaia di euro;

r) legge regionale 3 maggio 2001, n. 6, art. 2, comma 2, tabella C per le finalità della legge regionale 23 dicembre 2000, n. 32, art. 175, U.P.B. 8.3.1.3.2, capitolo 348106, 35.016 migliaia di euro;

s) legge regionale 26 marzo 2002, a. 2, art. 64, U.P.B. 9.3.1.3.3, capitolo 376546, 3.350 migliaia di euro;

t) legge regionale 26 marzo 2002, n. 2, art. 130, tabella C, per le finalità della legge 1° agosto 1977, n. 80, U.P.B. 9.3.2.6.3, capitolo 776401, 800 migliaia di euro;

u) legge regionale 3 luglio 2000, n. 15, art. 20, commi 1 e 2, U.P.B. 10.3.1.3.1, capitolo 417303, 1.033 migliaia di euro;

v) legge regionale 3 luglio 2000, n. 15, art. 20, comma 5, U.P.B. 10.3.1.3.1, capitolo 417701, 517 migliaia di euro;

w) legge regionale 26 marzo 2002, n. 2, art. 71, comma 2, U.P.B. 11.2.2.6.2, capitolo 842003, 922 migliaia di euro;

x) legge regionale 26 marzo 2002, n. 2, art. 40, comma 4, U.P.B. 12.3.2.7.99, capitolo 876005, 750 migliaia di euro;

y) legge regionale 26 marzo 2002, n. 2, art. 105, U.P.B. 12.3.2.7.99, capitolo 876004, 20.000 migliaia di euro;

z) legge regionale 26 marzo 2002, n. 2, art. 130, tabella 1, U.P.B. 8.3.1.3.1, capitolo 346522, 400 migliaia di euro;

aa) legge regionale 26 marzo 2002, n. 2, art. 130, tabella 1, U.P.B. 8.3.1.3.1, capitolo 346521, 100 migliaia di euro;

ab) legge regionale 26 marzo 2002, n. 2, art. 130, tabella 1, U.P.B. 8.3.1.3.1, capitolo 346519, 150 migliaia di euro;

ac) legge regionale 26 marzo 2002, n. 2, art. 130, tabella 1, U.P.B. 8.3.1.1.2, capitolo 346520, 500 migliaia di euro;

ad) legge regionale 1° settembre 1997, n. 33, art. 40, U.P.B. 2.2.1.3.2, capitolo 144110, 300 migliaia di euro;

ae) legge regionale 9 agosto 2002, n. 9, art. 20, U.P.B. 9.3.1.3.2, capitolo 376562, 200 migliaia di euro.

Art. 2.

Contributi ad enti

1. Ai contributi ad enti ed associazioni di cui all'art. 130, comma 7, tabella H, della legge regionale 26 marzo 2002, n. 2 sono apportate, per l'esercizio finanziario 2002, le seguenti modifiche, espresse in migliaia di euro:

- a) Cerisdi, per spese di funzionamento, U.P.B. 1.3.1.3.2, capitolo 105703, +350;
- b) Istituto sperimentale zootecnico per funzionamento e finalità istituzionali e Istituto incremento ippico di Catania per funzionamento con esclusione delle spese per il personale, U.P.B. 2.2.1.3.2, capitolo 143704, + 700;
- c) Istituto della vite e del vino, U.P.B. 2.3.1.3.2, capitolo 147302, + 853;
- d) Istituto della vite e del vino, U.P.B. 2.3.1.3.2, capitolo 147306, +1.816;
- e) Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza per oneri derivanti da accordi nazionali di lavoro, U.P.B. 3.2.1.3.3, capitolo 183307, + 517;
- f) Ente autonomo portuale di Messina, U.P.B. 5.2.1.3.1, capitolo 243302, - 349;
- g) patronati ed enti giuridicamente riconosciuti, U.P.B. 7.2.1.3.3, capitolo 313701, - 800;
- h) Cerdos, Erripa, Centro studi A. Grande, Centro regionale studi A. Grimaldi, Centro studi II Lavoro, U.P.B. 7.2.1.3.3, capitolo 313713, - 700;
- i) patronati ed enti giuridicamente riconosciuti, scuole e corsi per assistenti sociali, U.P.B. 7.3.1.3.2, capitolo 317701, - 775;
- l) organi regionali e provinciali delle Associazioni nazionali di assistenza, rappresentanza e tutela del movimento cooperativistico, U.P.B. 8.2.1.3.1, capitolo 343701, + 400;
- m) enti locali, Università ed opere universitarie, U.P.B. 9.2.2.6.3, capitolo 772403, - 1.067;
- n) contributo ai comuni per la conoscenza del teatro dialettale, U.P.B. 9.3.1.3.2, capitolo 377309, - 1.000;
- o) interventi per i musei non regionali, U.P.B. 9.3.1.3.4, capitolo 377701, - 300;
- p) ISIDA, ISAS, ISVI, CSEI e SIOI, U.P.B. 9.3.1.3.7, capitolo 377702, + 125;
- q) associazione Teatro Biondo stabile di Palermo, U.P.B. 9.3.1.3.6, capitolo 377318, + 1.250;

r) associazioni concertistiche, U.P.B. 9.3.1.3.7, capitolo 377722, + 517;

s) Associazione Faro di Pace con sede in Canicatti per spese di funzionamento, U.P.B. 9.3.1.3.7, capitolo 377746, + 5;

t) comune di Agrigento, piano particolareggiato centro storico, U.P.B. 11.3.2.6.1, capitolo 846401, - 155;

u) Ente orchestra sinfonica siciliana, U.P.B. 12.2.1.3.5, capitolo 473707, + 1.739;

v) organismi di turismo sociale e giovanile, U.P.B. 12.2.1.3.6, capitolo 473701, - 517;

w) enti pubblici ed enti, istituti e società sportive regolarmente costituiti, U.P.B. 12.2.2.6.3, capitolo 872806, - 2.000;

x) cooperative di agricoltori che affidano la consulenza tecnica delle loro aziende, U.P.B. 2.2.1.3.1, capitolo 144101, - 233;

y) organizzazioni professionali di categoria ed associazioni di allevatori, U.P.B. 2.2.1.3.1, capitolo 144102, - 1.237;

z) azienda autonoma Terme di Sciacca, U.P.B. 12.2.1.3.4, capitolo 473301, + 180;

aa) ISMIG, U.P.B. 3.2.1.3.3, capitolo 183702, +300;

ab) accademie, società di storia patria, corpi scientifici e letterari, U.P.B. 9.3.1.3.7, capitolo 377708, + 50;

ac) fondazione Teatro Massimo di Palermo, U.P.B. 12.2.1.3.5, capitolo 473708, + 1.500;

ad) enti per la diffusione del teatro, U.P.B. 9.3.1.3.2, capitolo 377712, + 400.

Art. 3.

Incrementi di spesa

1. Le spese autorizzate dalle leggi sottoelencate sono incrementate per l'esercizio finanziario 2002 degli importi indicati a fianco delle medesime:

- a) legge regionale 26 novembre 2000, n. 24, art. 18, U.P.B. 7.3.1.3.2, capitolo 317708, 775 migliaia di euro;
- b) legge regionale 26 marzo 2002, n. 2, art. 130, comma 9, tabella 1 e successive modifiche ed integrazioni, U.P.B. 1.3.13.1, capitolo 104523, 284 migliaia di euro;
- c) legge regionale 6 aprile 1996, n. 19, art. 8, U.P.B. 9.3.1.3.1, capitolo 377311, 500 migliaia di euro;
- d) legge regionale 3 maggio 2001, n. 6, tabella C, U.P.B. 9.3.1.3.2, capitolo 377302, 100 migliaia di euro;

Art. 4.

Obbligazioni pregresse

1. Per far fronte agli oneri pregressi relativi al pagamento di contributi sugli interessi dei finanziamenti concessi in favore di operatori della pesca ai sensi dell'art. 10 della legge regionale 27 maggio 1987, n. 26, è autorizzata, per l'esercizio finanziario 2002, la spesa di 6 migliaia di euro, U.P.B. 8.3.2.6.1, capitolo 746810.
2. Per le finalità di cui all'art. 30, commi 3 e 6, della legge regionale 23 maggio 1991, n. 36, è autorizzata, per l'esercizio finanziario 2002, la spesa di 656 migliaia di euro, U.P.B. 8.2.2.6.5, capitolo 742834.
3. Per far fronte agli oneri pregressi relativi al pagamento del contributo relativo alle spese di coltivazione dovuto ai produttori agrumicoli esclusi dai finanziamenti di cui alla legge 1° marzo 1986, n. 64, è autorizzata, per l'esercizio finanziario 2002, la spesa di 75 migliaia di euro, U.P.B. 2.2.2.1, capitolo 542842.
4. Per far fronte agli oneri pregressi relativi al pagamento di interessi su mutui in favore dei lavoratori emigrati è autorizzata, per l'esercizio finanziario 2002, la spesa di 100 migliaia di euro, U.P.B. 7.2.2.6.1, capitolo 713301.
5. Per far fronte agli oneri pregressi relativi al pagamento di interessi su finanziamenti in favore dei lavoratori emigrati è autorizzata, per l'esercizio finanziario 2002, la spesa di i migliaia di euro, U.P.B. 7.2.2.7.1, capitolo 713302.

Art. 5.

Interventi di solidarietà internazionale

1. Per le finalità dell'art. 196 della legge regionale 23 dicembre 2000, n. 32 e successive modifiche ed integrazioni, è autorizzata, per l'esercizio finanziario 2002, l'ulteriore spesa di 900 migliaia di euro, U.P.B. 1.1.1.3.99, capitolo 100328.

Art. 6.

Valorizzazione del patrimonio regionale

1. Per le finalità dell'art. 41 della legge regionale 10 dicembre 2001, n. 21, è autorizzata, per l'esercizio finanziario 2002, l'ulteriore spesa di 100 migliaia di euro, U.P.B. 1.4.1.1.2, capitolo 108537.

Art. 7.

Comitato regionale per il servizio radiotelevisivo

1. Per l'attività svolta dal comitato regionale per il servizio radiotelevisivo, previsto dalla legge regionale 12 gennaio 1993, n. 12, nel periodo gennaio-marzo 2002, è autorizzata, per l'esercizio finanziario 2002, la spesa di 28 migliaia di euro, U.P.B. 1.3.1.1.2, capitolo 104522.

Art. 8.

Cofinanziamento interventi in favore degli enti locali colpiti da calamità naturali

1. Il Presidente della Regione è autorizzato a cofinanziare gli interventi nazionali in favore degli enti locali colpiti da calamità naturali a seguito di eventi sismici e vulcanici.

2. Per l'esercizio finanziario 2002 è autorizzata la spesa di 1.000 migliaia di euro da destinare alla provincia di Catania per la pulitura e manutenzione delle strade oggetto della caduta di cenere, U.P.B. 1.6.1.3.2, capitolo 117302.

3. Per gli esercizi finanziari successivi, l'onere di cui al comma 1 è quantificato annualmente ai sensi dell'art. 3, comma 2, lettera g) della legge regionale 27 aprile 1999, n. 10 e successive modifiche ed integrazioni.

Art. 9.

Contributi previdenziali

1. Al comma 1 dell'art. 5 della legge regionale 26 marzo 2002, n. 2 le parole «i contributi di quiescenza e previdenza a carico del personale regionale, cui si applicano le disposizioni della legge regionale 23 febbraio 1962, n. 2, vengono aumentati annualmente dello 0,50 per cento», sono sostituite dalle parole «le aliquote relative ai contributi di quiescenza e previdenza a carico del personale regionale, cui si applicano le disposizioni della legge regionale 23 febbraio 1962, n. 2, vengono incrementate ogni anno ciascuna di 0,25, fino al raggiungimento delle relative aliquote statali.».

Art. 10.

Funzionamento commissione per l'emersione del lavoro irregolare

1. Il comma 1 dell'art. 5 della legge regionale 9 agosto 2002, n. 9, è sostituito dal seguente:

«1. Per il funzionamento ed il raggiungimento delle finalità della commissione regionale istituita ai sensi dell'art. 78, comma 4, della legge 23 dicembre 1998, n. 448 e successive modifiche ed integrazioni, ivi compreso il pagamento dei compensi e delle spese di missione per i componenti, nonché gli oneri per il trattamento economico accessorio previsto per il personale regionale in favore del personale della pubblica amministrazione comandato presso la commissione, è autorizzata la spesa di 50 migliaia di euro.».

2. Il comma 3 dell'art. 5 della legge regionale 9 agosto 2002, n. 9, è sostituito dal seguente:

«3. Per le spese di missione si applicano le disposizioni vigenti per i dirigenti generali.».

Art. 11.

Emergenza idrica

1. Per le finalità di cui al comma 1 dell'art. 9 dell'ordinanza n. 3052 del 31 marzo 2000 e delle ordinanze n. 3189, n. 3224 e n. 3252 del 2002 della Presidenza del Consiglio dei Ministri, dipartimento di protezione in materia di emergenza idrica è autorizzata, per l'esercizio finanziario 2002, la spesa di 30 milioni di euro da iscriverne nella rubrica del dipartimento regionale Protezione civile del bilancio della Regione per l'esercizio medesimo, U.P.B. 1.6.2.6.1, capitolo 516017.

2. La somma di cui al comma 1 confluisce nella contabilità speciale 3015 appositamente istituita presso la Banca d'Italia, sezione di Palermo, ed è rendicontata con le modalità previste dal comma 5 dell'art. 8 dell'ordinanza n. 3189/2002.

3. Il presidente della Regione commissario delegato per l'emergenza idrica dispone dei fondi di cui ai presente articolo nei modi e con i limiti di cui alle ordinanze statali di cui al comma 1.

4. All'onere derivante dall'applicazione del presente articolo si fa fronte, ai sensi del comma 14 dell'art. 45 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, con parte delle assegnazioni attuative della legge 2 maggio 1976, n. 183, non impegnate alla data del 31 dicembre 1998.

Art. 12.

Proseguimento gestione Villa d'Orleans

1. Al fine di garantire la fruizione pubblica della Villa d'Orleans di Palermo, nelle more dell'espletamento di una nuova gara ad evidenza pubblica, per la prosecuzione dell'attuale gestione affidata alla ditta rag. Salvatore Lauricella S.r.l. è autorizzata, per l'esercizio finanziario 2002, la spesa di 300 migliaia di euro, U.P.B. 1.4.1.5.2, capitolo 110102.

Art. 13.

Interventi di finanza derivata per il sostegno produttivo delle imprese

1. Al fine di favorire lo sviluppo del sistema produttivo regionale, la Regione siciliana è autorizzata, direttamente o per il tramite di struttura a tal fine istituita, a promuovere la costituzione e a sottoscrivere quote minoritarie di fondi mobiliari di tipo chiuso per l'investimento nel capitale di imprese siciliane che, in relazione al settore in cui operano, presentano prospettive di sviluppo.

2. Con decreto del presidente della Regione, su proposta dell'assessore per il bilancio e le finanze, previa deliberazione della giunta regionale, sono stabilite le modalità per l'attuazione del presente articolo.

3. L'ammontare del fondo di cui al comma 1 è determinato annualmente ai sensi dell'art. 3, comma 2, lettera g) della legge regionale 27 aprile 1999, n. 10 e successive modifiche ed integrazioni.

Art. 14.

Procedura per la contrattazione collettiva

1. Al fine di consentire un'organica attuazione della riforma prevista dalla legge regionale 15 maggio 2000, n. 10, ed una completa armonizzazione degli accordi contrattuali, alla stessa collegati, ai principi sanciti dagli articoli 3 e 97 della costituzione, il termine previsto dal comma 1 dell'art. 57 della legge regionale 3 maggio 2001, n. 6, è prorogato fino alla piena operatività dell'ARAN Sicilia e comunque non oltre il 1° luglio 2003.

Art. 15.

Ufficio regionale di protezione civile organizzazioni di volontariato

1. Per le finalità previste dall'art. 7 della legge regionale 31 agosto 1998, n. 14, è autorizzata, per l'esercizio finanziario 2002, la spesa di 414 migliaia di euro U.P.B. 1.6.1.3.2, capitolo 117701.

2. Per le finalità previste dall'art. 2, comma 2, della legge regionale 31 agosto 1998, n. 14, è autorizzata per l'esercizio finanziario 2002, la spesa di 250 migliaia di euro, U.P.B. 1.6.1.1.2, capitolo 116504.

Art. 16.

Convenzione con l'AGEA

1. All'art. 16 bis della legge regionale 9 maggio 1984, n. 26, sono aggiunti i seguenti commi:

«2. Ai soli fini dell'aggiornamento al 1° novembre 2002 dell'inventario vitivinicolo regionale, di cui ai regolamenti CE n. 1493/1999 e n. 1227/2000 e successive modifiche, il competente dipartimento stipula apposita convenzione con l'Agenzia per l'erogazione in agricoltura, d'ora in avanti AGEA.

3. La convenzione prevede, fra l'altro, la soluzione di ogni caso controverso (codice di validazione G) già individuato da Agea ovvero di nuova individuazione e la trasmissione a ciascun comune dei dati catastali di ciascuna particella destinata in tutto o in parte a vigneto.»

2. Per le finalità di cui al comma 1 è autorizzata, per l'esercizio finanziario 2002, la spesa di 750 migliaia di euro, U.P.B. 2.2.1.3.4, capitolo 142533.

Art. 17.

Vigilanza venatoria

1. L'Assessorato regionale dell'agricoltura e delle foreste è autorizzato, per l'esercizio finanziario 2002, ad utilizzare le somme assegnate ai sensi dell'art. 44 della legge regionale 1° settembre 1997, n. 33, U.P.B. 2.2.1.3.2, capitolo 143311, in favore delle province regionali che hanno già istituito il servizio di vigilanza venatoria, quale concorso per le spese di istituzione e funzionamento del servizio stesso.

Art. 18.

Difesa fitosanitaria

1. Per le finalità previste dall'art. 7 della legge 27 ottobre 1966, n. 910 e dall'art. 1 della legge regionale 27 ottobre 1969, n. 40, per il pagamento delle istanze non liquidate o parzialmente liquidate dalle annate fitopatologiche 1998-99 e successive, su richiesta dell'Ispettorato provinciale per l'agricoltura (IPA) lo stanziamento dell'U.P.B. 2.2.2.6.1, capitolo 542802, è incrementato, nell'esercizio finanziario 2002, di 1.000 migliaia di euro.

Art. 19.

Assegnazioni agli enti locali

1. Le assegnazioni ai comuni e alle province, previste dall'art. 13 della legge regionale 17 marzo 2000, n. 8 sono determinate, per l'esercizio finanziario 2002, rispettivamente, in 774.167 e in 159.259 migliaia di euro.

2. L'assegnazione a favore delle province è determinata tenendo conto del gettito dell'imposta sulle assicurazioni contro la responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore alle stesse attribuito ai sensi dell'art. 10 della legge regionale 26 marzo 2002, n. 2.

3. A decorrere dall'esercizio 2003, i trasferimenti agli enti locali previsti dall'art. 13 della predetta legge regionale 17 marzo 2000, n. 8, sono destinati per una quota del 25 per cento ad investimenti e il relativo stanziamento è previsto fra le spese in conto capitale del bilancio della Regione.

4. A seguito delle ulteriori assegnazioni di cui al presente articolo, gli enti locali sono autorizzati ad apportare le conseguenti variazioni di bilancio entro venti giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

Art. 20.

Fondo miglioramento servizi di polizia municipale

1. Il comma 9 dell'art. 76 della legge regionale 26 marzo 2002, n. 2, è sostituito dai seguenti:

«9. Il fondo per il miglioramento dei servizi di polizia municipale, istituito con il comma 1 dell'art. 13 della legge regionale 1° agosto 1990, n. 17, è finanziato nell'ambito delle somme attribuite al fondo unico per le autonomie locali.

10. A tal fine l'assessore regionale per gli enti locali, di concerto con l'Assessore regionale per il bilancio e le finanze, sentita la conferenza Regione autonomie locali, riserva una quota da assegnare nel rispetto delle prescrizioni contenute nei commi 2 e 3 dell'art. 13 della legge regionale 1° agosto 1990, n. 17.

11. Restano in vigore le disposizioni contenute nell'art. 7 della legge regionale 15 maggio 1991, n. 21, come sostituito dall'art. 16 della legge regionale 12 novembre 1996, n. 41 e modificato dall'art. 57, comma 10, della legge regionale 27 aprile 1999, n. 10, relative all'istituzione ed al finanziamento del fondo efficienza servizi per il personale degli enti locali, in quanto compatibili con le vigenti disposizioni contrattuali.»

Art. 21.

Oneri per il personale

1. Per far fronte agli oneri relativi a spese obbligatorie derivanti dall'esecuzione di sentenze emesse a seguito di contenzioso promosso dal personale dell'amministrazione regionale per la rideterminazione economica ai sensi dell'art. 3 della legge regionale 15 giugno 1988, n. 11 e dell'art. 5 della legge regionale 15 maggio 1991 n. 19, nonché per gli oneri pregressi relativi al trattamento economico accessorio del personale, per l'esercizio finanziario 2002, è istituito nel bilancio della Regione, rubrica dipartimento bilancio e tesoro, un fondo a destinazione vincolata con la dotazione di 1.800 migliaia di euro, U.P.B. 4.2.1.5.3, capitolo 215716.

2. Il dirigente generale del dipartimento bilancio e tesoro è autorizzato ad apportare le necessarie variazioni di bilancio per il trasferimento delle somme dal predetto fondo alle pertinenti unità previsionali di base, su richiesta del competente dirigente generale o del dirigente responsabile della gestione della spesa.

3. Per i dirigenti del ruolo professionale per i quali è necessario assicurare la continuità della iscrizione ad albi professionali, il relativo versamento viene effettuato dai dipartimenti regionali ed uffici equiparati ai sensi della legge regionale 15 maggio 2000, n. 10, presso i quali prestano servizio.

Art. 22.

Recepimento norme statali in materia di riscossione

1. L'art. 3, commi 4, 5, 6, 7, 8 e 9, del decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138, convertito, con modificazioni, in legge 8 agosto 2002, n. 178 e successive modifiche ed integrazioni, si applica nel territorio della Regione con le seguenti modifiche:

a) l'indennità di cui al comma 4, lettera a) è fissata nella misura pari a 36.168 migliaia di euro per l'anno 2002 e a 32.747 migliaia di euro per l'anno 2003;

b) l'importo variabile di cui al comma 4, lettera b), è costituito da un aggio di percentuale pari a quella vigente, per la Regione siciliana, al 31 dicembre 2001 sulle somme effettivamente riscosse da erogare entro l'anno successivo a quello di riferimento;

c) l'indennità di cui alla lettera a) è ripartita con decreto dell'assessore regionale per il bilancio e le finanze, da emanare entro trenta giorni dall'approvazione della presente legge ed entro il 31 luglio dell'anno 2003, tra i concessionari operanti nella Regione, secondo la percentuale con la quale gli stessi hanno usufruito della clausola di salvaguardia;

d) gli obiettivi di cui al comma 6, sono fissati in misura pari a 24.534 migliaia di euro, per l'anno 2002 e a 49.068 migliaia di euro, per l'anno 2003;

e) l'anticipazione di cui al comma 7, da corrispondersi entro dieci giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, è fissata in misura pari a 12.267 migliaia di euro e in misura pari alla differenza tra il valore dell'obiettivo assegnato e l'importo di quanto anticipato o effettivamente riscosso al 13 dicembre 2002, entro i successivi venti giorni dalla prima anticipazione.

2. Per i ruoli emessi da uffici operanti nel territorio della Regione siciliana non si applica la maggiorazione dell'aggio di cui all'art. 17, comma 2, del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112.

3. All'onere derivante dalle disposizioni di cui al comma 1, lettera *a*), si provvede, per l'esercizio finanziario 2002, con parte delle disponibilità di cui all'U.P.B. 4.3.1.5.3, capitolo 216516; per l'esercizio finanziario 2003 l'onere trova riscontro nel bilancio pluriennale della Regione, U.P.B. 4.3.1.5.3.

4. Il maggior onere derivante dalle disposizioni di cui al comma 1, lettera *b*), valutato in 10.781 migliaia di euro per l'esercizio finanziario 2003 e in 13.016 migliaia di euro per l'esercizio finanziario 2004, trova riscontro nel bilancio pluriennale della Regione Sicilia, U.P.B. 4.3.1.5.3.

Art. 23.

Contributi in favore di associazioni e fondazioni

1. Ferme restando le norme che regolano la concessione dei singoli contributi, ove non previsto, i destinatari dei contributi e degli altri trasferimenti di cui alla lettera *h*) del comma 2 dell'art. 3 della legge regionale 27 aprile 1999, n. 10 e successive modifiche ed integrazioni sono tenuti a:

a) presentare, ai fini dell'erogazione di una prima quota pari al 60 per cento delle somme, un piano dettagliato del programma da realizzare;

b) presentare, entro sessanta giorni dall'ultimazione del programma, il rendiconto delle spese effettuate al fine della erogazione del saldo.

2. La mancata presentazione del rendiconto nei termini di cui alla lettera *b*) del comma 1 comporta la revoca del provvedimento di concessione con la conseguente restituzione delle somme già erogate, nonché l'esclusione dal finanziamento per l'anno successivo.

Art. 24.

Variazioni di bilancio

1. Al comma 1 dell'art. 55 della legge regionale 3 maggio 2001, n. 6, le parole «nonché le variazioni di bilancio compensative tra spese correnti di amministrazione di cui all'art. 15 della legge regionale 7 marzo 1997, n. 6 con esclusione di quelle in diminuzione di spese obbligatorie» sono sostituite con le seguenti «nonché il reintegro delle disponibilità dei capitoli di spesa a seguito dell'emissione dei mandati da regolare in conto sospeso ai sensi dell'art. 4 del decreto del presidente della Regione 5 ottobre 1999 o per la regolazione contabile di somme pagate anche in esercizi precedenti dall'istituto cassiere a seguito di pignoramenti, ferme restando le eventuali responsabilità per danno erariale.»

2. Al comma 3 dell'art. 8 della legge regionale 27 febbraio 1992, n. 2, le parole «l'Assessore regionale per il bilancio e le finanze» sono sostituite dalle parole «il dirigente generale del dipartimento regionale bilancio e tesoro.»

3. Il comma 2 dell'art. 55 della legge regionale 3 maggio 2001, n. 6 è abrogato.

4. L'art. 15 della legge regionale 7 marzo 1997, n. 6 è abrogato.

5. La lettera *d*), comma 1, dell'art. 36 della legge regionale 17 marzo 2000, n. 8, è così sostituita:

«*d*) compensative fra i capitoli di spesa concernenti retribuzioni ed altri assegni al personale, in servizio con contratto a tempo determinato o indeterminato, o in quiescenza, della Regione Siciliana, nonché per l'attuazione dell'art. 6, comma 3, del decreto del presidente della Regione 11 novembre 1999, n. 26».

Art. 25.

Modifiche all'art. 13 della legge regionale 10 dicembre 2001, n. 21

1. Al comma 1 dell'art. 13 della legge regionale 10 dicembre 2001, n. 21, dopo le parole «gli oneri relativi al personale» sono aggiunte le parole «con qualifica non dirigenziale», e dopo le parole «sino alla chiusura dell'esercizio.» sono aggiunte le parole «Nel caso di trasferimento o assegnazione presso gli uffici di diretta collaborazione del presidente o degli assessori, il relativo trattamento economico accessorio è posto a carico degli stessi. Nel caso di maggiori oneri, su richiesta del responsabile della spesa dei predetti uffici, l'assessore per il bilancio e le finanze è autorizzato ad effettuare le necessarie variazioni di bilancio con prelevamento dal fondo, appositamente

istituito nella rubrica del dipartimento bilancio e tesoro, a valere sulle disponibilità del Fondo efficienza servizi di cui all'art. 4 della legge regionale 25 marzo 2002, n. 1.».

2. All'art. 13 della legge regionale 10 dicembre 2001, n. 21, è aggiunto il seguente comma:

«2. Nel caso di trasferimento o assegnazione di personale con qualifica dirigenziale da un dipartimento regionale, ufficio speciale, ufficio di diretta collaborazione del presidente o degli assessori o qualsiasi altro ufficio a gestione autonoma ad un altro, nel corso dell'esercizio finanziario, dopo l'approvazione del bilancio della Regione, il dipartimento regionale del personale, dei servizi generali, di quiescenza, previdenza ed assistenza del personale, sulla base della retribuzione di posizione attribuita a seguito di incarico dall'ufficio di provenienza, richiede al dipartimento bilancio e tesoro le conseguenti variazioni compensative di bilancio. Nel caso di maggiori oneri, le variazioni di bilancio sono effettuate con prelevamento dal fondo, appositamente istituito nella rubrica del dipartimento bilancio e tesoro, a valere sulle assegnazioni previste dal contratto collettivo regionale di lavoro dell'area della dirigenza recepito con il decreto presidenziale 22 giugno 2001, n. 10.».

Art. 26.

Disciplina iscrizione fondi P.O.R.

1. L'art. 39 della legge regionale 8 marzo 2000, n. 8, è sostituito dal seguente:

«Art. 39. — 1. Nello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione, rubrica bilancio e tesoro, è istituito un fondo cui fare confluire i finanziamenti della Unione europea e i cofinanziamenti statali e regionali relativi al P.O.R. 2000-2006.

2. Le somme previste nel complemento di programmazione vengono iscritte con legge di bilancio o con decreto dell'assessore regionale per il bilancio e le finanze in appositi capitoli dello stato di previsione dell'entrata, tenendo distinte le assegnazioni dello Stato e dell'Unione europea, ed in appositi capitoli dello stato di previsione della spesa distinti per misure, sottomisure e, ove necessario, azioni, se attribuibili a dipartimenti diversi da quello del responsabile di misura.

3. Ai sensi del comma 3 dell'art. 8 della legge regionale 8 luglio 1977, n. 47, l'assessore regionale per il bilancio e le finanze, su richiesta del responsabile di misura, può iscrivere in un esercizio somme eccedenti quelle inserite nella previsione indicativa della spesa pubblica per anno del quadro finanziario delle misure contenute nel complemento di programmazione, compensando tali maggiori spese con minori stanziamenti nelle singole misure per gli esercizi successivi.

4. Le economie di spesa realizzate sul fondo di cui al comma 1 o sugli stanziamenti dei capitoli di cui al comma 2 possono essere riprodotte con le modalità previste dagli articoli 7 e 8 della legge 5 agosto 1978, n. 468.

5. Con le stesse modalità di cui al comma 2 vengono iscritte o riprodotte le somme derivanti da modifiche del complemento di programmazione.

6. Ai fini del monitoraggio finanziario dello stato di attuazione del P.O.R., la presidenza della Regione e l'assessorato regionale del bilancio e delle finanze realizzano un apposito sistema di codificazione ad integrazione di quello già presente nel bilancio della Regione.

7. L'assessorato regionale del bilancio e delle finanze, dipartimento bilancio e tesoro, partecipa al monitoraggio finanziario durante l'attuazione del P.O.R., fermo restando quanto previsto dall'art. 4 della legge regionale 23 dicembre 2000, n. 32.

8. Al fine di consentire la piena realizzazione del programma operativo regionale della Sicilia 2000-2006, a decorrere dall'anno 2001, lo stanziamento dei capitoli relativi alle singole misure può contenere somme relative ad interventi coerenti finanziati con fondi regionali e statali.

9. Delle variazioni di bilancio di cui al presente articolo è data tempestiva comunicazione alla commissione bilancio e finanze ed alla commissione per l'esame delle questioni concernenti l'attività della comunità europea dell'assemblea regionale siciliana.

10. Per la misura 7.01 «Assistenza tecnica», al fine di migliorare e semplificare le procedure di spesa, pur restando unitaria sotto il profilo organizzativo e funzionale la programmazione delle relative attività nella competenza del dipartimento della programmazione, le

risorse finanziarie assegnate alla misura, in ragione delle specifiche esigenze dei responsabili di misura, vengono iscritte, su richiesta dell'autorità di gestione, in capitoli di previsione della spesa nelle rubriche di pertinenza dei dipartimenti che attuano le singole attività a valere sulle misure, sottomisure e, ove necessario, azioni e linee di intervento interessate.».

Art. 27.

Controllo e monitoraggio spesa pubblica

1. Qualsiasi disposizione o atto amministrativo assessoriale o dirigenziale che possa comportare oneri, diretti o indiretti a carico del bilancio della Regione, anche di esercizi futuri, deve essere trasmesso preventivamente dall'amministrazione competente alla rispettiva ragioneria centrale e, comunque, ha effetto entro i limiti delle autorizzazioni di spesa previste nei provvedimenti legislativi da cui trae origine ed iscritte nel bilancio di previsione della Regione. La comunicazione da parte degli uffici dell'amministrazione deve essere corredata di una scheda che indichi l'ammontare di tali oneri per ciascuno degli esercizi finanziari interessati. Le ragionerie centrali devono comunicare all'assessorato regionale del bilancio e delle finanze, dipartimento bilancio e tesoro, l'avvenuto raggiungimento dei predetti limiti di spesa, individuati nei rispettivi stanziamenti iscritti nel bilancio di previsione della Regione ai sensi della normativa di riferimento. Qualora la comunicazione da parte delle amministrazioni venisse omessa, i dirigenti delle ragionerie hanno l'obbligo d'informare l'assessore regionale per il bilancio e le finanze, il dirigente generale del dipartimento bilancio e tesoro e l'assessore competente per l'accertamento delle responsabilità.

2. Per gli enti pubblici non economici sottoposti a vigilanza e/o controllo della Regione provvedono agli analoghi adempimenti di vigilanza e segnalazione i rispettivi collegi sindacali o di revisione dei conti.

3. Ai fini di un efficace controllo sulla spesa, qualora nel corso dell'attuazione delle leggi si verificano o si prevedano scostamenti rispetto alle previsioni di spesa o di entrata indicate dalle medesime leggi, al fine della copertura finanziaria, l'amministrazione competente deve dare tempestiva comunicazione all'assessore per il bilancio e le finanze al fine di assumere le eventuali conseguenti iniziative legislative.

4. Ai fini di un efficace controllo e monitoraggio degli andamenti di finanza pubblica, qualora si accerti un rilevante scostamento dagli obiettivi di finanza pubblica, l'assessore per il bilancio e le finanze, previa delibera della giunta regionale, dispone con proprio decreto la limitazione all'assunzione di impegni di spesa o all'emissione di titoli di pagamento a carico del bilancio della Regione, con esclusione delle spese relative agli stipendi, assegni, pensioni e altre spese fisse o aventi natura obbligatoria, agli interessi, alle poste correttive e compensative delle entrate comprese le regolazioni contabili, alle spese derivanti dall'attuazione di programmi comunitari e nazionali, alle annualità relative ai limiti d'impegno decorrenti da esercizi precedenti e alle rate di ammortamento mutui. Per effettive motivate e documentate esigenze l'assessore per il bilancio e le finanze, su proposta delle competenti amministrazioni, può escludere altre spese dalla predetta limitazione all'assunzione di impegni di spesa o all'emissione di pagamento.

5. Per le medesime finalità e con le modalità di cui al comma 4, l'assessore per il bilancio e le finanze può con proprio decreto disporre la riduzione di spese di funzionamento degli enti pubblici non economici sottoposti a vigilanza e/o controllo della Regione anche se previste nei rispettivi bilanci. È fatto obbligo a ciascun organo interno di revisione e di controllo di vigilare sull'applicazione di tale decreto, assicurando la congruità delle conseguenti variazioni di bilancio. L'eventuale maggiore avanzo finanziario è reso indisponibile fino a diversa determinazione dell'assessore per il bilancio e le finanze, sentito l'assessore competente.

Art. 28.

Disposizioni sul bilancio dell'azienda delle foreste demaniali.

1. Al comma 1 dell'art. 17 della legge regionale 10 dicembre 2001, n. 21, le parole «per l'anno finanziario 2002» sono sostituite con le parole «per l'anno finanziario 2003».

2. Il termine di cui al comma 2 dell'art. 17 della legge regionale 10 dicembre 2001, n. 21, è prorogato al 30 aprile 2003.

Art. 29.

Modifiche norme di contabilità

1. All'art. 1 della legge regionale 8 luglio 1977, n. 47, sono apportate le seguenti modifiche:

Al comma 6, dopo le parole «Il bilancio annuale di previsione» sono aggiunte le parole «in termini di competenza»;

Il comma 10 è così sostituito:

«10. Per ogni unità previsionale di base del bilancio di previsione è indicato l'ammontare delle entrate che si prevede di accertare o delle spese che si prevede di impegnare nell'anno cui il bilancio si riferisce. Con riguardo alle entrate erariali spettanti alla Regione si intendono per accertate le somme versate nelle apposite contabilità speciali o direttamente nella cassa regionale.».

Dopo il comma 10 è introdotto il seguente comma: «10-bis. Il bilancio annuale di previsione, in termini di cassa, è articolato per l'entrata e per la spesa, per centri di responsabilità, corrispondenti ai dipartimenti regionali, agli uffici di diretta collaborazione all'opera del presidente della Regione e degli assessori ed agli uffici speciali cui è affidata la relativa gestione, con separata evidenziazione dell'aggregato concernente interventi comunitari, statali e connessi cofinanziamenti.»;

Al comma 11 sono soppresse le parole «mentre fra le previsioni delle entrate di cassa, di cui alla lettera c) del medesimo comma è iscritto l'ammontare presunto della giacenza di cassa all'inizio dell'esercizio cui il bilancio si riferisce»;

Dopo il comma 11 sono aggiunti i seguenti commi:

«11-bis. Fra le previsioni di cassa di cui al comma 10-bis è iscritto fra le entrate l'ammontare presunto della giacenza di cassa all'inizio dell'esercizio cui il bilancio si riferisce e fra le spese appositi fondi di riserva per l'integrazione delle autorizzazioni di cassa di ciascuna amministrazione in relazione ad indifferibili necessità; alle occorrenti variazioni si provvede con decreto dell'Assessorato regionale del bilancio e delle finanze, su richiesta della competente amministrazione, previo parere della competente ragioneria centrale. Al fine di adeguare le previsioni di cassa alle effettive esigenze di ciascuna amministrazione regionale, l'assessore regionale per il bilancio e le finanze è altresì autorizzato ad effettuare, con proprio decreto, tutte le occorrenti variazioni compensative di cassa; è inoltre autorizzato ad effettuare le variazioni derivanti da maggiori o minori entrate di cassa quelle conseguenti all'applicazione di legge e per il paramento di obbligazioni indifferibili e improrogabili. Entro il limite delle autorizzazioni di cassa stabilito per ciascun aggregato di ciascuna amministrazione, i pagamenti sono disposti, di norma, per importi non superiori a un dodicesimo per ciascun mese dell'anno;

11-ter. Per i fondi di riserva da adoperarsi per la riproduzione di residui passivi perenti, per la riproduzione di economie e per l'incremento delle dotazioni dei capitoli relativi a spese obbligatorie, oltre alla dotazione di competenza è prevista una dotazione di cassa. Alle occorrenti variazioni di cassa si provvede con le modalità previste per le correlate variazioni di competenza.»;

Il comma 12 è sostituito dal seguente: «12. Formano oggetto di approvazione dell'Assemblea regionale siciliana le previsioni del bilancio di competenza di cui al comma 10 nonché le previsioni di bilancio di cassa di cui al comma 10-bis riassunte in apposito quadro. Le previsioni di spesa di cui ai medesimi commi costituiscono il limite per le autorizzazioni, rispettivamente, di impegno e di pagamento»;

Al comma 13 dopo le parole «Nel quadro generale riassuntivo, redatto per titoli, con riferimento alle dotazioni di competenza» sono soppresse le parole «e di cassa».

È soppresso il comma 21-bis;

È soppresso il comma 21-ter.

Art. 30.

Riproduzione di somme eliminate per perenzione

1. Le somme eliminate per perenzione amministrativa negli esercizi finanziari 2001 e 2002 ed impegnate per le finalità di cui all'art. 13 della legge regionale 16 maggio 1978, n. 8, all'art. 21 della legge regionale 17 maggio 1984, n. 31 ed agli articoli 1 e 4 della legge regionale 28 marzo 1986, n. 18, sono riprodotte in bilancio d'ufficio dalla competente ragioneria centrale, all'atto dell'emissione dei relativi titoli di spesa.

Art. 31.

Anticipazione somme riscosse dai concessionari

1. Al comma 1 dell'art. 7 della legge regionale 30 marzo 1998, n. 5, come modificato ed integrato dall'art. 4, comma 8, della legge regionale 27 aprile 1999, n. 10, sono aggiunte le parole «e successive modifiche ed integrazioni».

2. Al comma 1-*quater* dell'art. 7 della legge regionale 30 marzo 1998, n. 5, dopo le parole «n. 140» sono aggiunte le parole «e successive modifiche ed integrazioni».

Art. 32.

Fondo per la definizione di controversie

1. Per far fronte agli oneri derivanti dalla definizione di controversie pendenti o definite, è istituito nel bilancio della Regione un apposito fondo al quale possono accedere le amministrazioni regionali competenti, previo parere dell'avvocatura distrettuale dello Stato.

2. Le somme sono iscritte nelle apposite unità previsionali di base, con decreto dell'assessore per il bilancio e le finanze su richiesta degli assessori regionali interessati e previo parere delle competenti ragionerie centrali.

3. Per le finalità di cui al comma 1, è autorizzata, per l'esercizio finanziario 2002, la spesa di 17.653 migliaia di euro, U.P.B. 4.2.2.8.99, capitolo 612004; per l'anno 2003 la spesa è valutata in 12.042 migliaia di euro.

4. Gli oneri di cui al comma 1, relativi all'esercizio finanziario 2003, trovano riscontro nel bilancio pluriennale della Regione, U.P.B. 4.2.2.8.1.

Art. 33.

Convenzione multiservizi e Biosphera

1. Al fine di consentire il finanziamento delle attività e dei costi accessori relativi all'anno 2002, previsti dalla convenzione stipulata con la Multiservizi S.p.a., finalizzata all'attuazione delle misure di cui all'art. 1 della legge regionale 5 novembre 2001, n. 17, è autorizzata, per l'esercizio finanziario 2002, la spesa di 1.300 migliaia di euro, U.P.B. 5.2.1.1.2, capitolo 242522.

2. Per le finalità di cui all'art. 94 della legge regionale 10 dicembre 2001, n. 21, è autorizzata, per l'esercizio finanziario 2002, la spesa di 2.066 migliaia di euro, U.P.B. 11.2.1.3.3, capitolo 442532.

3. I lavoratori provenienti dal bacino delle attività socialmente utili utilizzati nell'ambito dei processi di stabilizzazione dalle società Multiservizi S.p.a. e Biosphera S.p.A., per i quali non vanno a buon fine i relativi processi di stabilizzazione, riacquistano lo status di lavoratori socialmente utili e ritornano ad essere utilizzati nell'ambito dell'amministrazione regionale in quanto tali, anche presso le stesse società.

4. È fatto divieto di assunzione di lavoratori che non siano provenienti dal bacino delle attività socialmente utili.

Art. 34.

Enti economici

1. Per le finalità di cui all'art. 7, comma 6, della legge regionale 20 gennaio 1999, n. 5, è autorizzata, per l'esercizio finanziario 2002, l'ulteriore spesa di 5.165 migliaia di euro, U.P.B. 5.2.1.3.4, capitolo 243701.

2. Per le finalità di cui all'art. 12, comma 2, della legge regionale 20 gennaio 1999, n. 5, è autorizzata, per l'esercizio finanziario 2002, l'ulteriore spesa di 5.165 migliaia di euro, U.P.B. 5.2.1.3.4, capitolo 244102.

3. All'onere di cui ai commi 1 e 2, pari a 10.330 milioni di euro, si provvede con parte delle disponibilità della U.P.B. 4.2.1.5.2, capitolo 215704, accantonamento 1012.

Art. 35.

Obbligazioni pregresse imprenditoria giovanile

1. Gli impegni assunti per le finalità dell'art. 22 della legge regionale 1° settembre 1993, n. 25, per le quali non sussiste più alcuna obbligazione, eliminati per perenzione amministrativa, sono revocati e costituiscono economia di spesa per l'esercizio finanziario 2002.

2. Per far fronte alle obbligazioni assunte nell'esercizio finanziario 2001 in favore di soggetti che, pur avendo tutti i requisiti previsti dalla legge regionale 1° settembre 1993, n. 25, ed inseriti utilmente nella relativa graduatoria, non hanno fruito della erogazione dei contributi a seguito della riduzione dello stanziamento ai sensi dell'art. 34 della legge regionale 10 dicembre 2001, n. 21, è autorizzata, per l'esercizio finanziario 2002, la spesa di 2.500 migliaia di euro, U.P.B. 5.2.2.6.3, capitolo 642821.

Art. 36.

Trasformazione EAS

1. Al fine di provvedere agli adempimenti di cui all'art. 23, comma 2, della legge regionale 27 aprile 1999, n. 10, come modificato ed integrato dall'art. 37 della legge regionale 26 marzo 2002, n. 2, è autorizzata, per l'esercizio finanziario 2002, la spesa di 40 migliaia di euro, U.P.B. 6.2.2.7.99, capitolo 675601, per la sottoscrizione di azioni da parte della Regione.

Art. 37.

Lavori di pubblica utilità art. 54 del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274

1. I responsabili dei dipartimenti regionali e degli uffici equiparati, sulla base delle convenzioni stipulate dalla presidenza della Regione con i presidenti dei tribunali della Sicilia, sono autorizzati ad erogare, nei limiti di 50 migliaia di euro, le somme occorrenti per la copertura assicurativa di cui al comma 3 dell'art. 2 del decreto del Ministero della giustizia del 26 marzo 2001, emanato in attuazione del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274.

2. Su richiesta dei soggetti di cui al comma 1, con decreto del dirigente generale del dipartimento bilancio e tesoro e con le modalità previste dall'art. 7 della legge 5 agosto 1978, n. 468, sono iscritte nel bilancio della Regione le somme medesime nei pertinenti capitoli di spesa, da inserire nell'elenco delle spese obbligatorie d'ordine di cui al predetto art. 7 della legge 5 agosto 1978, n. 468.

Art. 38.

Interventi di formazione professionale

1. L'assessorato regionale del lavoro, della previdenza sociale, della formazione professionale e dell'emigrazione è autorizzato ad utilizzare le somme di cui all'art. 9 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, per le quali non sussiste alcuna obbligazione, per finanziare i soggetti inseriti utilmente in graduatorie già definite alla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 39.

Attività formative

1. A decorrere dal 1° gennaio 2003 alla realizzazione del piano per la formazione professionale di cui alla legge regionale 6 marzo 1976, n. 24 e successive modifiche ed integrazioni si provvede con le modalità previste per le attività formative cofinanziate dal fondo sociale europeo.

2. I progetti presentati, valutati positivamente ed ammessi a finanziamento alla data di entrata in vigore della presente legge per il piano 2003 sono riformulati, tecnicamente, ai sensi del comma 1.

3. I pagamenti relativi alle spese del personale dipendente degli enti gestori delle attività di cui alla legge regionale 6 marzo 1976, n. 24 e successive modifiche ed integrazioni sono disposti mensilmente. Gli enti gestori provvedono ad accendere apposito conto da utilizzare esclusivamente per tale voce di spesa e, per singolo progetto formativo, vengono accreditate, da parte dell'amministrazione regionale, le risorse relative alla voce di costo del personale nella misura necessaria alla copertura integrale della stessa.

4. Per le finalità di cui al comma 3, per l'esercizio finanziario 2002, il dipartimento della formazione professionale autorizza gli enti gestori di cui alla legge regionale 6 marzo 1976, n. 24, ad utilizzare gli avanzi di gestione maturati.

5. Sono abrogate le disposizioni in contrasto con i commi precedenti.

Art. 40.

Fondo per le politiche migratorie

1. L'assessorato regionale del lavoro, della previdenza sociale, della formazione professionale e dell'emigrazione è autorizzato a cofinanziare il fondo per le politiche migratorie di cui all'art. 45 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, nella misura di 500 migliaia di euro, U.P.B. 7.2.1.3.1, capitolo n. 313301.

Art. 41.

Lavori socialmente utili

1. Per le finalità di cui all'art. 48, comma 2, della legge regionale 26 marzo 2002, n. 2, è autorizzata, per l'esercizio finanziario 2002, l'ulteriore spesa di 3.071 migliaia di euro, U.P.B. 7.4.1.3.1, capitolo n. 322106.

2. Per le finalità di cui all'art. 48, comma 3, della legge regionale 26 marzo 2002, n. 2, è autorizzata, per l'esercizio finanziario 2002, l'ulteriore spesa di 1.500 migliaia di euro, U.P.B. 7.4.1.3.1, capitolo n. 322116.

3. Al fine di consentire il finanziamento delle attività e dei costi accessori previsti dalle convenzioni stipulate con l'INPS e finalizzate al pagamento degli assegni di cui all'art. 1 della legge regionale 5 novembre 2001, n. 17, è autorizzata la spesa di 37.000 migliaia di euro, U.P.B. 7.4.1.3.1, capitolo n. 322120.

4. Al fine di consentire, nel corso dell'anno 2003, lo svolgimento degli interventi in favore dei soggetti in atto impegnati nelle attività socialmente utili di cui all'art. 1 della legge regionale 5 novembre 2001, n. 17 o nelle attività di stabilizzazione previste dalle norme in vigore, l'assessorato regionale del lavoro, della previdenza sociale, della formazione professionale e dell'emigrazione può autorizzare la prosecuzione delle attività medesime.

5. Per le finalità di cui al comma 4 è autorizzata, per l'esercizio finanziario 2003, la spesa di 25.000 migliaia di euro; il relativo onere trova riscontro nel bilancio pluriennale della Regione, U.P.B. 4.2.1.5.1.

6. Per l'erogazione dell'importo integrativo e delle relative coperture assicurative di cui all'art. 8, commi 2, 3 e 9 del decreto legislativo 1 dicembre 1997, n. 468, è autorizzata, per l'esercizio finanziario 2003, la spesa di 1.000 migliaia di euro, cui si provvede mediante riduzione di pari importo della spesa autorizzata dall'art. 1, comma 11, della legge regionale 9 agosto 2002, n. 9.

Art. 42.

Adeguamento tecnico centralini telefonici

1. Per le finalità previste dall'art. 8 della legge 29 marzo 1985, n. 113, è autorizzata, per l'esercizio finanziario 2002, la spesa di 120 migliaia di euro, U.P.B. 7.2.1.3.99, capitolo n. 313311.

Art. 43.

Interventi per l'occupazione negli enti locali colpiti da calamità naturali

1. All'art. 4 della legge regionale 23 gennaio 1998, n. 3, sono aggiunti i seguenti commi:

«5. L'assessorato regionale del lavoro, della previdenza sociale, della formazione professionale e dell'emigrazione è autorizzato a finanziare, nel 2002 e nel 2003, interventi straordinari per l'occupazione, a seguito di declaratoria della giunta regionale che individua gli enti beneficiari e nell'ambito delle disponibilità finanziarie del fondo siciliano per l'assistenza ed il collocamento dei lavoratori disoccupati, per un importo sino a 5.000 migliaia di euro, agli enti locali colpiti da calamità naturali a seguito di eventi sismici, vulcanici o idrogeologici, in deroga alle procedure di riparto di cui al comma 1. Per gli interventi di cui al presente comma non trovano applicazione le disposizioni di cui ai commi 2, 3 e 4, lettere a) e c).

6. Gli interventi di cui al comma 5 devono riguardare il ripristino dello *status quo* ante delle strutture e dei siti colpiti e la realizzazione di opere miranti all'abbattimento delle barriere architettoniche.».

Art. 44.

Applicazione nella Regione dell'art. 8 del decreto legislativo 1° dicembre 1997, n. 468

1. Il secondo periodo del comma 2 dell'art. 8 del decreto legislativo 1° dicembre 1997, n. 468, come recepito dall'art. 1, comma 1, della legge regionale 23 gennaio 1998, n. 3, va inteso nel senso che dall'entrata in vigore della stessa legge la tariffa oraria dell'importo integrativo da corrispondere ai soggetti impiegati in lavori socialmente utili va calcolata detraendo dalla retribuzione iniziale mensile prevista per i dipendenti che svolgono attività analoghe presso il soggetto utilizzatore le ritenute previdenziali ed assistenziali, nonché l'ammontare dell'assegno per le attività socialmente utili (ASU), e dividendo l'importo risultante per il numero di ore eccedenti le 20 ore settimanali (ore ASU) ottenute dalla differenza tra l'orario convenzionale e mensile del dipendente ed il monte ore medio mensile di utilizzazione in attività socialmente utili (ASU), pari a 86 ore.

Art. 45.

Fondo emergenza argentina

1. Il comma 3 dell'art. 113 della legge regionale 26 marzo 2002, n. 2, è così sostituito:

«3. Per le finalità di cui al presente articolo l'assessorato regionale del lavoro, della formazione professionale, della previdenza sociale e dell'emigrazione è autorizzato ad avvalersi dell'unità di coordinamento per la crisi argentina, unità tecnica di Buenos Aires, presso il Ministero degli italiani nel mondo.».

Art. 46.

Contributo unità di coordinamento per la crisi argentina

1. Per far fronte alla grave crisi economica che ha coinvolto l'Argentina, l'assessorato regionale del lavoro della previdenza sociale, della formazione professionale dell'emigrazione è autorizzato ad erogare all'unità di coordinamento per la crisi argentina presso il Ministero degli italiani nel mondo un contributo straordinario, per l'esercizio finanziario 2002, di 220 migliaia di euro, U.P.B. 7.2.1.3.1, capitolo n. 313716.

2. All'onere di cui al comma 1 si fa fronte, per l'esercizio finanziario 2002, mediante riduzione della spesa autorizzata dall'art. 113 della legge regionale 26 marzo 2002, n. 2, U.P.B. 7.2.1.3.1, capitolo n. 313715.

Art. 47.

Fondo per lo sviluppo della propaganda dei prodotti siciliani

1. Per le finalità di cui all'art. 17 della legge regionale 28 giugno 1966, n. 14 e successive modifiche ed integrazioni, è autorizzata, per l'esercizio finanziario 2002, l'ulteriore spesa di 400 migliaia di euro destinata a favorire la promozione dei prodotti e delle PMI siciliane

sui mercati interni ed esteri, per sviluppare la capacità di penetrazione di nuovi mercati da parte delle imprese medesime, U.P.B. 8.2.1.3.2, capitolo n. 342525.

Art. 48.

Centro per l'internazionalizzazione dell'impresa e la promozione della piccola e media impresa nello spazio euro-mediterraneo (CIEM)

1. Il contributo straordinario previsto dall'art. 67 della legge regionale 10 dicembre 2001, n. 21, deve essere utilizzato per spese di gestione connesse allo svolgimento di attività in favore dell'amministrazione regionale e degli enti pubblici da essa dipendenti e/o comunque vigilati.

2. Per le attività da svolgere le somme sono erogate sulla base di apposita convenzione tra l'assessorato della cooperazione, del commercio, dell'artigianato e della pesca e il C.I.E.M, previo parere della competente commissione legislativa dell'assemblea regionale siciliana.

Art. 49.

Centri commerciali

1. L'assessorato regionale della cooperazione, del commercio, dell'artigianato e della pesca è autorizzato a concedere contributi straordinari per consentire il completamento di centri commerciali finanziati ai sensi degli articoli 14 e 15 della legge regionale 4 agosto 1978, n. 26.

2. Per le finalità di cui al comma 1 è autorizzata, per l'esercizio finanziario 2002, la spesa di 70 migliaia di euro, U.P.B. 8.2.2.6.2, capitolo n. 742406.

Art. 50.

Impianti di marinocoltura

1. Per le finalità dell'art. 6 della legge regionale 23 dicembre 2000, n. 29, e dell'art. 46 della legge regionale 26 marzo 2002, n. 2, è autorizzata, per l'esercizio finanziario 2002, la spesa di 516 migliaia di euro, U.P.B. 8.3.1.3.2, capitolo n. 348101.

Art. 51.

Interventi per la pesca

1. Per le finalità di cui all'art. 170, comma 1, della legge regionale 23 dicembre 2000, n. 32, è autorizzata, per l'esercizio finanziario 2002, la spesa di 516 migliaia di euro, U.P.B. 8.3.1.3.2, capitolo n. 347702.

2. Per le finalità di cui all'art. 170 comma 2, della legge regionale 23 dicembre 2000, n. 32, è autorizzata, per l'esercizio finanziario 2002, l'ulteriore spesa di 10.000 migliaia di euro, U.P.B. 8.3.1.3.2, capitolo n. 348105.

3. Per l'esercizio finanziario 2002, all'onere di cui al comma 1 si provvede a valere sull'U.P.B. 8.3.1.3.2, capitolo n. 348105.

Art. 52.

Strutture per la commercializzazione dei prodotti ittici e per la portualità peschereccia

1. Per la redazione di uno studio sulla portualità e sulle strutture a terra connesse alla commercializzazione dei prodotti ittici finalizzato ad una ottimale utilizzazione degli investimenti delle pertinenti misure del POR Sicilia 2000-2006, nonché alla realizzazione di interventi per la sicurezza della portualità peschereccia siciliana è autorizzata, per l'esercizio finanziario 2002, la spesa di 200 migliaia di euro, U.P.B. 8.3.2.6.1, capitolo n. 746005.

Art. 53.

Consorzi di ripopolamento ittico

1. Per il funzionamento dei consorzi di ripopolamento ittico di cui alla legge regionale 1° agosto 1974, n. 31, e successive modifiche

ed integrazioni è concesso, per l'esercizio finanziario 2002, U.P.B. 8.3.2.6.1, capitolo n. 746401, un contributo pari a 517 migliaia di euro, così ripartito:

a) 258.228 per il consorzio di ripopolamento ittico del Golfo di Patti;

b) 154.937 per il consorzio di ripopolamento ittico di Castellammare del Golfo;

c) 103.291 per il consorzio di ripopolamento ittico del Golfo di Catania.

Art. 54.

Consorzi universitari

1. Per le finalità di cui all'art. 66, commi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8, della legge regionale 26 marzo 2002, n. 2, è autorizzata, per l'esercizio finanziario 2002, l'ulteriore spesa di 1.000 migliaia di euro, U.P.B. 9.2.1.3.5, capitolo n. 373718.

Art. 55.

Restauro, consolidamento e ristrutturazione Sala d'Ercole

1. Al fine di consentire i lavori di restauro, consolidamento e ristrutturazione della Sala d'Ercole del Palazzo dei Normanni di Palermo è autorizzata, per l'esercizio finanziario 2002, la spesa di 1.000 migliaia di euro, U.P.B. 9.3.2.6.3, capitolo n. 776016.

Art. 56.

Convenzioni master di alta specializzazione

1. Al comma 1 dell'art. 110 della legge regionale 26 marzo 2002, n. 2, è soppresso l'inciso «in relazione alle economie delle proprie unità previsionali di base.».

2. Per le finalità di cui all'art. 110 della legge regionale 26 marzo 2002, n. 2, è autorizzata, per l'esercizio finanziario 2002, la spesa di 200 migliaia di euro, U.P.B. 8.2.1.1.2, capitolo n. 342530.

Art. 57.

Cofinanziamento accordo programma sanità

1. L'assessorato regionale della sanità è autorizzato a cofinanziare l'accordo di programma per il settore degli investimenti sanitari stipulato il 30 aprile 2002 con il Ministero della salute per l'importo complessivo di 58.141 migliaia di euro per il periodo 2002-2005, U.P.B. 10.2.2.6.2, capitolo n. 812009.

2. Per l'esercizio finanziario 2002 l'onere è quantificato in 18.709 migliaia di euro, cui si provvede con parte delle riduzioni di cui all'art. 1.

3. Per gli esercizi successivi la spesa complessiva, valutata in 39.432 migliaia di euro, trova riscontro nel bilancio pluriennale della Regione (U.P.B. 4.2.2.8.1, codice 26.04.02) ed è quantificata annualmente ai sensi dell'art. 3, comma 2, lettera g), della legge regionale 27 aprile 1999, n. 10 e successive modifiche ed integrazioni.

Art. 58.

Potenziamento attività di controllo veterinario

1. In adempimento delle disposizioni di cui alla lettera b), comma 1, dell'art. 5 del decreto legislativo 19 novembre 1998, n. 432, la somma di 10 migliaia di euro versata dalle aziende unità sanitarie locali nell'anno 2002 in applicazione del medesimo articolo, è destinata al potenziamento delle attività di controllo ed al coordinamento del piano residui, U.P.B. 10.3.1.3.1, capitolo n. 416517.

2. Le somme versate sul capitolo 1921 del bilancio della Regione in applicazione dell'art. 5, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 19 novembre 1998, n. 432, nonché quelle iscritte nel corrispondente capitolo di spesa 416517 costituiscono disponibilità con vincolo di specifica destinazione.

Art. 59.

Finanziamento programmi stralcio

1. Per il parziale finanziamento dei programmi stralcio di cui all'art. 141 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, per il quadriennio 2002-2005, le tariffe di fognatura e depurazione sono aumentate nella misura del 5 per cento annuo.

2. L'aumento di cui al comma 1 viene riscosso secondo la procedura vigente dal gestore che pone le somme riscosse a disposizione degli enti attuatori dei programmi stralcio.

Art. 60.

Interpretazione autentica dell'art. 47 della legge regionale 6 marzo 1986, n. 9

1. Il comma 2 dell'art. 47 della legge regionale 6 marzo 1986, n. 9, si interpreta nel senso che gli enti provinciali per il turismo, trasformati in aziende autonome ai sensi della medesima disposizione, acquisiscono personalità giuridica.

Art. 61.

Modalità di determinazione contributi ad aziende di trasporto

1. A decorrere dall'esercizio 2003, nella determinazione del costo economico standardizzato per chilometro di percorrenza finalizzato all'erogazione del contributo annuo di esercizio di cui all'art. 4 della legge regionale 14 giugno 1983, n. 68 e successive modifiche ed integrazioni non sono incluse le quote di ammortamento o gli oneri finanziari di beni acquistati o acquisiti in leasing con il contributo regionale a qualunque titolo erogato per la parte corrispondente all'ammontare del contributo stesso.

Art. 62.

Collegamenti aerei isole minori

1. Le agevolazioni di cui all'art. 14 della legge regionale 30 marzo 1998, n. 5, vengono temporaneamente sospese a far data dall'attivazione dei benefici derivanti dall'attuazione dell'art. 135 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, per i collegamenti aerei tra la Sicilia e le isole minori e fino alla scadenza dei citati benefici di cui all'art. 135 della predetta legge n. 388 del 2000.

Art. 63.

Abrogazioni e modifiche di norme

1. È abrogato l'art. 3 della legge regionale 29 dicembre 2001, n. 22.

2. È abrogato il comma 4 dell'art. 111 della legge regionale 1° settembre 1993, n. 25 e successive modifiche ed integrazioni.

3. È abrogato il comma 5 dell'art. 25 della legge regionale 5 giugno 1989, n. 11.

4. È abrogato l'art. 105 della legge regionale 26 marzo 2002, n. 2.

5. All'art. 11 della legge regionale 6 giugno 1968, n. 14, sono soppresse le parole «e dell'Istituto zooprofilattico».

6. Il secondo comma dell'art. 20 della legge regionale 16 agosto 1975, n. 67 e successive modifiche ed integrazioni è sostituito dal seguente:

«All'assicurazione contro gli infortuni provvedono le istituzioni scolastiche attraverso apposita convenzione da stipulare con istituti di assicurazione».

7. Al primo comma dell'art. 1 della legge regionale 14 giugno 1983, n. 57, la parola «annuale» è sostituita con la parola «biennale».

8. Alla lettera a) del comma 3 dell'art. 88 della legge regionale 26 marzo 2002, n. 2, le parole «ad organismi ultraregionali» sono sostituite con le parole «, costituzione di organismi, enti pubblici o privati» e alla lettera b) sono soppresse le parole «con soggetti ultraregionali».

9. Al comma 16 dell'art. 129 della legge regionale 26 marzo 2002, n. 2, sono aggiunte le parole «a decorrere dall'entrata in vigore della legge regionale 17 marzo 2000, n. 8, facendo salvi gli effetti prodotti.».

10. Il comma 2 dell'art. 12 della legge regionale 3 ottobre 2002, n. 14, è abrogato.

11. L'art. 15 della legge regionale 9 agosto 2002, n. 9 è abrogato.

12. All'art. 42, comma 1, della legge regionale 2 agosto 2002, n. 7, le parole «gli articoli da 1 a 22 della legge regionale 8 gennaio 1996, n. 4» sono sostituite con le parole «gli articoli da 1 a 14 e da 16 a 22 della legge regionale 8 gennaio 1996, n. 4».

13. Al comma 2 dell'art. 42 della legge regionale 2 agosto 2002, n. 7 sono aggiunte le parole «Restano valide le disposizioni dell'art. 94 della legge regionale 26 marzo 2002, n. 2, nonché le disposizioni della legge regionale 15 maggio 2002, n. 4».

14. Al comma 1 dell'art. 13 della legge regionale 15 maggio 2002, n. 4, le parole «Assessore regionale alla presidenza» sono sostituite dalle parole «Il Presidente della Regione, dipartimento regionale di protezione civile».

15. All'art. 10 della legge regionale 30 ottobre 2002, n. 16, dopo le parole «adeguamento dei propri statuti.» aggiungere le parole «I commissari straordinari rimangono in carica sino all'insediamento dei consigli di amministrazione».

16. All'art. 3, comma 1, della legge regionale 9 giugno 1994, n. 27, dopo le parole «contributi annuali» aggiungere le parole «e le dotazioni finanziarie per progetti speciali».

17. Il comma 7 dell'art. 172 della legge regionale 23 dicembre 2000, n. 32, è abrogato. Si applica l'ultimo periodo del comma 2 dell'art. 3 della legge regionale 9 dicembre 1998, n. 33.

Art. 64.

Variazioni di cassa

1. L'assessorato regionale del bilancio e delle finanze è autorizzato ad apportare le necessarie variazioni in termini di cassa al bilancio della Regione per l'attuazione della presente legge.

Art. 65.

Variazioni allo stato di previsione dell'entrata del bilancio della Regione Sicilia

1. Nello stato di previsione dell'entrata del bilancio della Regione siciliana per l'esercizio finanziario 2002 sono introdotte le variazioni di cui alla annessa tabella «A», ivi incluse quelle derivanti dagli articoli precedenti.

Art. 66.

Variazioni allo stato di previsione della spesa del bilancio della Regione Sicilia

1. Nello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione Sicilia per l'esercizio finanziario 2002 sono introdotte le variazioni di cui all'annessa tabella «B» ivi incluse quelle derivanti dagli articoli precedenti.

Art. 67.

Variazioni allo stato di previsione dell'entrata del bilancio dell'azienda foreste demaniali della Regione Sicilia

1. Nello stato di previsione dell'entrata del bilancio dell'azienda foreste demaniali della Regione Sicilia per l'esercizio finanziario 2002 sono introdotte le variazioni di cui alla annessa tabella C).

<p style="text-align: center;">Art. 68.</p> <p style="text-align: center;"><i>Variazioni allo stato di previsione della spesa del bilancio dell'azienda foreste demaniali della Regione Sicilia</i></p> <p>1. Nello stato di previsione della spesa del bilancio dell'azienda foreste demaniali della Regione Sicilia per l'esercizio finanziario 2002 sono introdotte le variazioni di cui alla annessa tabella «D».</p> <p style="text-align: center;">Art. 69.</p> <p style="text-align: center;"><i>Norma di salvaguardia comunitaria</i></p> <p>1. Gli interventi di cui alla presente legge sono subordinati al rispetto delle vigenti normative comunitarie in materia di aiuti di Stato, nonché alla definizione delle procedure di cui all'art. 88, paragrafi 2 e 3, del trattato istitutivo della comunità europea.</p>	<p>2. I singoli regimi di aiuto di cui alla presente legge possono essere notificati separatamente alla commissione europea.</p> <p style="text-align: center;">Art. 70.</p> <p>1. La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta ufficiale della Regione Sicilia ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.</p> <p>2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.</p> <p style="text-align: center;">Palermo, 23 dicembre 2002.</p> <p style="text-align: center;">CUFFARO</p> <p style="text-align: center;"><i>L'assessore regionale per il bilancio e le finanze: PAGANO</i></p> <p style="text-align: center;">03R0077</p>
---	--

RETTIFICHE

AVVERTENZA. — L'**avviso di rettifica** dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione alla *Gazzetta Ufficiale*. L'**errata-corrige** rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento sulla *Gazzetta Ufficiale*. I relativi comunicati sono pubblicati ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, e degli articoli 14, 15 e 18 del decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1986, n. 217.

ERRATA-CORRIGE

Regolamento del sistema sanitario regionale toscano in materia di applicazione della terapia elettroconvulsivante, la lobotomia prefrontale e transorbitale ed altri simili interventi di psicoturgia. (Pubblicata nel *Bollettino ufficiale* n. 29 del 6 novembre 2002).

Si comunica che, per mero errore materiale, a pag. 3 del *Bollettino ufficiale*, all'art. 3, comma 1, 5° rigo, anziché:

A tal fine occorre che lo psichiatra ...»;

leggasi:

«A tal fine occorre che lo psichiatra ...».

03R0292-Bis

GIANFRANCO TATOZZI, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*

(6501772/1) Roma, 2003 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - S.

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO ANNO 2003 (Salvo conguaglio)*

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

CANONE DI ABBONAMENTO

Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari: <i>(di cui spese di spedizione € 219,04)</i> <i>(di cui spese di spedizione € 109,52)</i>	- annuale € 397,47 - semestrale € 217,24
Tipo A1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i soli supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi: <i>(di cui spese di spedizione € 108,57)</i> <i>(di cui spese di spedizione € 54,28)</i>	- annuale € 284,65 - semestrale € 154,32
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale: <i>(di cui spese di spedizione € 19,29)</i> <i>(di cui spese di spedizione € 9,64)</i>	- annuale € 67,12 - semestrale € 42,06
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della UE: <i>(di cui spese di spedizione € 41,27)</i> <i>(di cui spese di spedizione € 20,63)</i>	- annuale € 166,66 - semestrale € 90,83
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali: <i>(di cui spese di spedizione € 15,31)</i> <i>(di cui spese di spedizione € 7,65)</i>	- annuale € 64,03 - semestrale € 39,01
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni: <i>(di cui spese di spedizione € 50,02)</i> <i>(di cui spese di spedizione € 25,01)</i>	- annuale € 166,38 - semestrale € 89,19
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali: <i>(di cui spese di spedizione € 344,93)</i> <i>(di cui spese di spedizione € 172,46)</i>	- annuale € 776,66 - semestrale € 411,33
Tipo F1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i soli supplementi ordinari con i provvedimenti legislativi e ai fascicoli delle quattro serie speciali: <i>(di cui spese di spedizione € 234,45)</i> <i>(di cui spese di spedizione € 117,22)</i>	- annuale € 650,83 - semestrale € 340,41

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A, A1, F, F1 comprende gli indici mensili integrando con la somma di € **80,00** il versamento relativo al tipo di abbonamento della Gazzetta Ufficiale - parte prima - prescelto, si riceverà anche l'Indice repertorio annuale cronologico per materie anno 2003.

BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **86,00**

CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **55,00**

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI

(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita: serie generale	€ 0,77
serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€ 0,80
fascicolo serie speciale, <i>concorsi</i> , prezzo unico	€ 1,50
supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€ 0,80
fascicolo Bollettino Estrazioni, ogni 16 pagine o frazione	€ 0,80
fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€ 5,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II (inserzioni)

Abbonamento annuo	€ 318,00
Abbonamento semestrale	€ 183,50
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione)	€ 0,85

I.V.A. 20% inclusa

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo	€ 188,00
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni	€ 175,00
Volume separato (oltre le spese di spedizione)	€ 17,50

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero i prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli, vengono stabilite, di volta in volta, in base alle copie richieste.

N.B. - Gli abbonamenti annui decorrono dal 1° gennaio al 31 dicembre, i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno e dal 1° luglio al 31 dicembre.

Restano confermati gli sconti in uso applicati ai soli costi di abbonamento

ABBONAMENTI UFFICI STATALI

Resta confermata la riduzione del 52% applicata sul solo costo di abbonamento al netto delle spese di spedizione

* tariffe postali di cui al Decreto 13 novembre 2002 (G.U. n. 289/2002) e D.P.C.M. 27 novembre 2002 n. 294 (G.U. 1/2003) per soggetti iscritti al R.O.C.



* 4 5 - 4 1 0 7 0 0 0 3 0 5 3 1 *

€ 1,60